

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A.14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B.19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 a I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B.41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C.56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

5° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 **Sezione IV:** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.

6° Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.5, da A.7 a A.8, da A.10 a A.12, da A.14 a A.15, da A.17 a A.18, B.5, da B.13 a B.14, da B.17 a B.18, da B.23 a B.24, B.34, B.37, B. 40, C.6, C.10, C.12, C.16, C.31, D.2 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.6 a I.2.1.8, da I.2.1.11 a I.2.1.14, da I.3.1.4 a I.3.1.5, da I.3.1.11 a I.3.1.18, I.3.1.65, I.3.1.80, da I.4.1.1 a I.4.1.4 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.15 a II.1.1.16, II.1.1.35, da II.3.1.3 a II.3.1.5, da II.3.1.8 a II.3.1.9, da II.3.1.12 a II.3.1.14, da II.3.1.16 a II.3.1.21, da II.3.1.28 a II.3.1.30, da

II.3.1.35 a II.3.1.36, da II.3.1.39 a II.3.1.40, II.3.1.47, da II.3.1.54 a II.3.1.56 **Sezione III:** pag.: III.6.1.14
Sezione IV: pagg.: da IV.1 a IV.2.

pagine eliminate: **Sezione I:** pagg.: da I.4.1.5 a I.4.1.11 **Sezione II:** pagg.: da II.1.3.15 a II.1.3.16
Sezione IV: pagg.: da IV.1.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.6, da B.25 a B.29, da C.17 a C.19 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.19 a I.3.1.64, da I.3.1.66 a I.3.1.79 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.17 a II.1.1.34, II.1.1.36, da II.3.1.22 a II.3.1.27, da II.3.1.31 a II.3.1.34, II.3.1.37, da II.3.1.41 a II.3.1.46, da II.3.1.48 a II.3.1.53, da II.3.1.57 a II.3.1.80.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.25, 58045.27, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08, 58665.02, 58665.04, 58665.06, 58665.08, 58735.00, 40990.

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.5
4) Modalità e termini di invio	A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.9
6) Filiali italiane di banche estere	A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.13
8) Bancoposta	A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.15
10) Dati di flusso	A.16
Allegato A – Lettera di attestazione	A.17
B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.6
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.13
4) Operazioni in “pool”	B.15
5) Titoli e derivati	B.17
6) Strumenti finanziari strutturati	B.30
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.38
8) Operazioni di factoring	B.40
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.41
10) Crediti passanti	B.44
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.45
12) Covered bond	B.47
C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rapporti intercreditizi	C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti	C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.20
5) Servizi di investimento	C.23
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.31
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.32
8) Unità operanti all’estero	C.33
9) Tassi di interesse	C.34

10)Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.35
11)Rapporti partecipativi con società non residenti	C.52
12)Traslazione del rischio	C.55
D) DATI DI BILANCIO	D.1
1) Dati patrimoniali	D.2
2) Dati di conto economico	D.4
E) GLOSSARIO	E.1

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.3
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità	II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse	II.1.4.1
Parte quinta – Derivati	II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese	II.1.6.1
2 - Servizi di investimento	II.2.1.1
3 - Servizi di pagamento	II.3.1.1
4 - Altre informazioni	II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.3
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
5 - Andamento conto economico	II.5.1.1
6 - Dati patrimoniali filiali estere	II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.3
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1

SEZIONE III – DATI DI BILANCIO

1 - Dati patrimoniali: attivo	III.1.1.1
2 - Dati patrimoniali: passivo	III.2.1.1
3 - Dati patrimoniali: dati integrativi	III.3.1.1
Parte prima – Garanzie rilasciate e impegni	III.3.1.3
Parte seconda – Qualità del credito	III.3.2.1
Parte terza – Cartolarizzazioni	III.3.3.1
Parte quarta – Notizie complementari	III.3.4.1
Parte quinta – Unità operanti all'estero	III.3.5.1
4 - Conto economico: costi	III.4.1.1
5 - Conto economico: ricavi	III.5.1.1
6 - Conto economico: dati integrativi	III.6.1.1
7 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i>	III.7.1.1

SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI IV.1

3. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La matrice dei conti va compilata applicando le regole di seguito indicate:

- per la Sezione I, ad eccezione della sottosezione I.4 (Tassi di interesse) e per la Sezione II, ad eccezione della sottosezione II.5 (Andamento conto economico), le istruzioni stabilite nel presente manuale;
- per la sottosezione I.4, le disposizioni contenute nella Circolare n. 248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”;
- per la Sezione III, ad eccezione della sottosezione III.7, e per la sottosezione II.5, salvo diversamente specificato, i principi contabili internazionali e le disposizioni contenute nella Circolare n.262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”;
- per la sottosezione III.7 le disposizioni contenute nella Circolare n. 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”;
- per la Sezione IV, le disposizioni contenute nella Circolare n.286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Nel manuale viene di regola privilegiata, in luogo di una elencazione difficilmente esaustiva delle possibili operazioni riconducibili a ogni singola voce, l’indicazione delle logiche di rilevazione (illustrate nei seguenti paragrafi delle “Avvertenze Generali”) che orientano le diverse aree informative.

Le regole di compilazione previste dal presente manuale non rappresentano un “*corpus*” di criteri contabili a rilevanza esterna, ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d’Italia in maniera conforme alle sue necessità informative. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d’esercizio delle banche può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate in materia di segnalazioni di vigilanza. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nella matrice dei conti secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Nei casi in cui nella regola di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

La significatività dei dati presuppone che, nell’ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell’ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. E’ necessario, in particolare, che vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall’iniziativa delle controparti, in specie di altre banche, in modo da ridurre al massimo l’entità delle partite viaggianti tra le diverse banche segnalanti. Occorre, inoltre, che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio, dipendenti dai tempi necessari per la “lavorazione” dei valori (assembli, effetti ecc.) ovvero, in generale, per l’accertamento degli elementi che permettano la definitiva imputazione delle operazioni. Nella matrice è prevista, in ogni caso, la rilevazione analitica delle partite che, alla data di riferimento, risultino ancora “viaggianti” tra le diverse unità contabili delle

singole banche oppure che siano ancora in corso di lavorazione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese”).

Tutte le informazioni richieste in matrice devono essere riferite - ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai dati (trimestrali e semestrali) di conto economico - alla situazione in essere l'ultimo giorno (anche se festivo o non lavorativo) del periodo considerato (mese, trimestre, semestre o anno, a seconda di quanto previsto). Si precisa che, ai fini della compilazione delle Sezioni I, II e III le banche fanno di regola riferimento ai dati presenti nella contabilità aziendale (valore contabile). Fanno eccezione i casi per i quali sono previsti specifici criteri di rilevazione (ad es. il valore nominale per i finanziamenti e i debiti nell'ambito della Sezione I).

4. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

1. RESPONSABILITÀ E TERMINI D'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le banche neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le banche costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Le banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 80 del TUB.

In linea generale, le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.

Fanno eccezione a tale regola le segnalazioni di seguito indicate:

- i dati della Sezione I, da trasmettersi entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
- i "Dati di bilancio" (Sezione III), che devono essere trasmessi entro il 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre ed entro il 5 del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all'intero esercizio. Relativamente alle informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default* (sottosezione III.7) per i cui termini di invio, si fa rimando alla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*".
- il "Patrimonio di vigilanza e i coefficienti prudenziali" (Sezione IV) ⁽¹⁾, per i cui termini d'invio si fa rimando alla Circolare n.286 del 17 dicembre 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".
- i dati sui servizi di investimento (sottosezione II.2), , i dati sui canali distributivi (sottosezione II.4, Parte prima) nonché i dati sulla traslazione del rischio (voce 58352, 58354, 58356, 58358 e 58359) da trasmettersi entro il 25 del secondo mese successivo al periodo di riferimento.

2. LETTERA DI ATTESTAZIONE

¹ Ivi inclusa la voce 58885 di cui alla sottosezione II.4, Parte seconda.

Le banche devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione redatta secondo il facsimile di cui all'allegato A) sottoscritta dal presidente del consiglio d'amministrazione (o di altro organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile. Nel caso di filiali italiane di banche estere tale comunicazione va sottoscritta dal legale rappresentante in Italia. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. Le banche devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni Statistiche (RST) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il Servizio RST stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

3. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione della matrice dei conti vanno avanzati all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale – Divisione Bilanci e Segnalazioni.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al Servizio RST.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISPETTO ALLA RESIDENZA E ALLA VALUTA

Ai fini della prevista classificazione delle controparti tra soggetti “residenti” (in Italia) e soggetti “non residenti”, va assunta la definizione vigente nell’ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle operazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto si articola in due gruppi: 1) euro; 2) valuta (che comprende tutte le altre valute ⁽¹⁾).

Nelle voci in cui è richiesta la sola ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta (variabile “divisa”) gli importi sono segnalati in unità di euro; nelle voci in cui le operazioni in valuta devono essere rilevate secondo le singole valute di denominazione dei rapporti (variabile “valuta”) i relativi importi vanno segnalati in “unità di valuta” ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Sono da segnalare in unità di valuta le seguenti informazioni ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾:

- sottosezione I.1: “Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - attivo”;
- sottosezione I.2: “Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - passivo”;
- sottosezione I.3: “Dati statistici mensili - altre informazioni” (limitatamente alle voci 58060, 58063, 58065, 58070, 58080, 58090, 58115, 58117 sottovoce 02, 58119, 58123, 58125, 58130.02, 58135.02 e 58135.10, 58155, 58160, 58165, 58186, 58191, 58195, 58200, 58202, 58204, 58206, 58208, 58210, 58218, 58220, 58222, 58230 sottovoce 02);
- sottosezione II.1: “Altri dati statistici - dati patrimoniali” (limitatamente alle voci: 58352, 58354, 58356, 58359, 58385, 58387, 58388, 58389, 58391, 58393, 58395, 58397, 58403, 58405, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 58435, 58440, 58445, 58455, 58460, 58465, 58470, 58475, 58480);
- sottosezione II.4: “Altri dati statistici – altre informazioni” (limitatamente alle voci: 58790, 58795, 58797, 58798);

¹ Devono essere qualificate come in valuta anche le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

² Ad eccezione delle voci 5240, 5246, 5270 e 5276 per le quali gli importi sono segnalati in unità di euro.

³ I dati segnalati in unità di euro o in unità di valuta vanno arrotondati, con riferimento alle singole voci e sottovoci, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Qualora a seguito degli arrotondamenti operati emergano differenze, occorre operare come segue:

- relativamente alla Sezione I sottosezioni 1 e 2, i saldi degli arrotondamenti operati per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti vanno segnalati, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.34 “Altre attività: sbilancio per quadratura contabile” e 58045.34 “Altre passività: sbilancio per quadratura contabile”;
- relativamente alla Sezione III, sottosezioni 1, 2, 4 e 5, il saldo degli arrotondamenti va segnalato: per i dati di stato patrimoniale, nelle sottovoci 40629.10 “Altre attività: altre” e 40663.14 “Altre passività: altre” per l’intero ente segnalante, nonché nelle corrispondenti sottovoci 40845.30 e 40846.20 per le unità operanti all’estero; per i dati di conto economico, nelle voci 40898 “Altri oneri di gestione” e 40956.18 “Altri proventi di gestione: altri proventi”;
- con riferimento alle altre sezioni della matrice dei conti, il saldo degli arrotondamenti non forma oggetto di rilevazione.

⁴ Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio con un’altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

⁵ Per le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio, da segnalare per un importo corrispondente a quello indicato più avanti nel testo, occorre utilizzare un codice valuta convenzionale (399).

- sottosezione II.6: “Altri dati statistici – dati patrimoniali filiali estere” (limitatamente alle voci: 58900, 58902, 58904, 58905, 58910, 58915, 58916, 58917, 58920, 58940).

Per le restanti sottosezioni, nelle quali - come detto - viene richiesta soltanto la ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta, occorre segnalare quale “valuta” le monete e i biglietti esteri diversi dall’euro aventi corso legale nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete diverse dall’euro aventi corso legale all’estero.

Con riferimento alle operazioni in valuta da controvalorizzare in euro occorre applicare le regole di seguito indicate.

Relativamente alle Sezioni I e II, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici ⁽¹⁾. Per l’oro e gli altri metalli preziosi il controvalore, da esprimere in dollari, se da indicare per valuta di denominazione, va determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato dei metalli stessi.

Le attività materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo, sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto (“cambio storico”). Nei dati di stato patrimoniale di cui alla Sezione I, le differenze di valore rispetto al tasso di cambio a pronti corrente a fine periodo vanno segnalate nelle sottovoci 58020.28 “Altre attività: altre” e 58045.31 “Altre passività: altre”.

Le operazioni a termine in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Tutti gli altri dati relativi a partite in valuta devono essere valorizzati secondo i seguenti criteri:

- dati di flusso: tasso di cambio a pronti di fine periodo;
- partite di conto economico: a) liquidate: tasso di cambio a pronti utilizzato per la liquidazione; b) non liquidate: tasso di cambio a pronti di fine periodo.

Relativamente alla Sezione III, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alla Sezione IV, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dalla Circolare n.286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Nella matrice sono anche indicati i rapporti che devono essere convenzionalmente attribuiti ai campi “residenti - non residenti” e “euro - valuta”.

¹ Reuter, Telerate, ecc..

6. FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE

Le filiali italiane di banche comunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti priva delle seguenti aree informative:

- sottosezione II.1, parte prima (“Altri dati statistici – dati territoriali e settoriali) limitatamente alle voci 58308 e da 58352 a 58359;
- sottosezione II.1, parte quinta (“Altri dati statistici – partite viaggianti e sospese”);
- sottosezione II.6 (“Altri dati statistici – dati patrimoniali filiali estere”);
- sottosezioni III.1, III.2 e III.3 (“Dati di bilancio – dati patrimoniali”), ad eccezione delle seguenti voci da segnalare: 40625 10, 40766, sottovoci da 02 a 08; 40772, sottovoci da 02 a 10 e da 32 a 40; 40774, sottovoci da 02 a 08; 40805; 40807;

Ai fini della compilazione delle Sezioni I e II vanno applicate le regole di cancellazione delle attività finanziarie di cui alle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”.

Le filiali di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio d’esercizio secondo principi diversi dagli IAS/IFRS dovranno produrre la segnalazione relativa ai dati di bilancio (dati patrimoniali e di conto economico) applicando le seguenti regole convenzionali di riclassificazione:

A) dati patrimoniali (sottosezioni da III.1 a III.3, limitatamente alle voci richieste)

- i titoli e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio non immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
- i titoli di debito, le quote di O.I.C.R., le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”;
- i titoli di capitale diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato confluiscono nelle “partecipazioni”;
- il fondo rischi su crediti confluisce convenzionalmente tra i “Fondi per rischi e oneri – altri fondi per rischi e oneri – altri fondi” (sottovoce 40667.08);
- il fondo per rischi bancari generali confluisce nella sottovoce 40675.16 “Capitale e riserve – riserve – altre”.

B) conto economico (sottosezioni da III.4 a III.6)

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo delle attività finanziarie classificate nel portafoglio non immobilizzato (titoli non immobilizzati, valute, derivati su crediti del “*trading book*”, ecc.) deve essere rilevato nelle voci relative al portafoglio di negoziazione secondo le rispettive forme tecniche;
- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di debito e di quote di O.I.C.R. classificati nel portafoglio immobilizzato devono essere rilevati, rispettivamente, nelle voci relative alle rettifiche/riprese di valore per deterioramento e tra le perdite e gli utili da cessione/riacquisto delle attività finanziarie disponibili per la vendita;

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di capitale classificati nelle partecipazioni devono essere rilevati nelle voci relative agli oneri/proventi delle partecipazioni;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario devono essere rilevati nella sottovoce 40894.04 “Rettifiche di valore su attività materiali – ammortamenti di: attività materiali di proprietà – detenute a scopo di investimento”. I canoni attivi su immobilizzazioni in leasing finanziario devono essere rilevati nella sottovoce 40956.04 “Altri proventi di gestione: fitti e canoni attivi”. Le perdite e i proventi della vendita di immobilizzazioni in leasing finanziario devono essere ricondotte nelle voci relative alle perdite/utigli di investimenti detenuti a scopo di investimento. I canoni passivi su immobilizzazioni in leasing finanziario devono essere rilevati nella sottovoce 40890.04 “Altre spese amministrative – spese per immobili/mobili: fitti e canoni passivi”;
- gli oneri e proventi straordinari devono essere rilevati tra gli altri oneri/proventi di gestione.

In alternativa a quanto detto sopra, anche quando la casa madre redige il bilancio secondo regole diverse dagli IAS/IFRS, è possibile segnalare i dati di bilancio senza ricorrere al suddetto raccordo qualora: a) la contabilità della succursale italiana sia conforme agli IAS/IFRS oppure b) la normativa contabile locale contenga portafogli e regole simili a quelli previsti dagli IAS/IFRS. In questi casi la riclassificazione va operata applicando in via analogica tali ultimi. E' fatta salva la possibilità di applicare le regole di cancellazione delle attività e passività finanziarie previste dallo IAS39.

Le filiali italiane di banche extra-comunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti, con esclusione delle segnalazioni di cui alle voci da 58352 a 58359

Le filiali italiane di banche sia comunitarie sia extra-comunitarie trasmettono i “Dati di bilancio – dati di conto economico” (sottosezioni III.4, III.5, III.6) con periodicità annuale.

Ai fini della produzione della Sezione IV si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

7. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Nella matrice dei conti è richiesto, per una serie di aggregati di stato patrimoniale (Sezione I, Sezione II.1 - Parte prima, ecc.) nonché per altre evidenze informative (ad esempio i servizi di pagamento), la classificazione settoriale della clientela, allo scopo di qualificare l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti finanziari con il sistema bancario.

Ai fini delle suddette segnalazioni vanno applicati i criteri di classificazione contenuti nella Circolare n.140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

8. BANCOPOSTA

Con riferimento al Bancoposta si fa presente in particolare che:

- 1) la sottovoce 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela - altri finanziamenti” comprende anche i crediti di Bancoposta nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze;
- 2) la voce 58010 “Titoli” comprende anche le quote di fondi comuni monetari detenute da Bancoposta;
- 3) le sottovoci 58030.00 e 01 “Debiti – verso banche centrali e banche – depositi: a vista” e 58030.21 e 23 “Debiti – verso clientela – conti correnti passivi: a vista” includono, rispettivamente, i depositi postali in conto corrente detenuti da banche e da clientela;
- 4) le sottovoci 58030.12 “Debiti – verso banche centrali e banche – altri debiti” e 58030.32 “Debiti – verso clientela – assegni circolari” includono, rispettivamente, gli assegni postali vidimati e i vaglia postali detenuti da banche e da clientela.
- 5) Nella voce 58090 “Risparmio postale” devono essere indicate tutte le forme di risparmio postale il cui collocamento, gestione e rimborso è effettuato in via esclusiva dalle Poste Italiane SpA, in base alle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e con la Cassa Depositi e Prestiti.
- 6) I buoni postali fruttiferi devono essere segnalati al valore di emissione.

9. REGOLE DI CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le regole di cancellazione (*derecognition*) delle attività finanziarie da seguire nella compilazione della matrice dei conti sono quelle di seguito indicate:

- nelle Sezioni I, II e III si applicano le regole stabilite per il bilancio (IAS 39);
- nella Sezione IV si applicano le regole stabilite nelle Circolare n.286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Nelle Sezioni II e III sono richiesti alcuni dettagli informativi che consentono di distinguere, nell’ambito delle attività cedute non cancellate ai fini del bilancio, quelle cedute e non cancellate anche a fini prudenziali.

10. DATI DI FLUSSO

I dati di flusso contenuti nelle Sezioni I e II (ad eccezione della Sottosezione II.5 “Andamento conto economico”) non hanno carattere cumulativo, ma vanno riferiti agli specifici periodi di tempo (mese, trimestre, semestre) indicati.

Le rilevazioni trimestrali e semestrali devono riguardare, rispettivamente, i trimestri che terminano nei mesi di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre e i semestri che terminano nei mesi di giugno e di dicembre.

Nei processi di fusione per incorporazione la banca incorporante deve segnalare i dati di flusso di pertinenza dell’incorporata relativi al periodo (di riferimento della segnalazione) in cui è avvenuta la fusione, senza includere il dato di stock dell’incorporata in essere alla fine del periodo (di riferimento della segnalazione) precedente la fusione.

Con riferimento alla Sottosezione II.5 “Andamento conto economico” si applica quanto previsto per i “Dati di bilancio – Dati di conto economico” (cfr. paragrafo D.2).

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELLA BANCA

Alla Filiale della Banca d'Italia di _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾ –

Servizio Supervisione Bancaria 1/2

(oppure) Servizio Supervisione Intermediari Finanziari

(denominazione della banca)

(codice)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa banca trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente scrivente.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio d'amministrazione

(o di altro organo equipollente)

Il Presidente del collegio sindacale

(o di altro organo equipollente)

Il Direttore generale

Il Dirigente preposto/capo contabile ⁽²⁾

Il Legale rappresentante in Italia ⁽³⁾

¹ A seconda che la banca sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui alla capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo bancario.). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

³ Per le filiali italiane di banche estere.

Nelle voci riferite alle attività finanziarie cedute dalle banche nell'ambito di operazioni di "auto-cartolarizzazione" (ad esempio, voce 58083 "Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie" e voce 58202 "Attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo", sottovoci da 02 a 24), vanno segnalati i soli crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" dalla banca ed iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Viceversa, nella voce 58218 "Esposizioni per cassa verso proprie cartolarizzazioni: titoli di debito", nonché nella voce 58148 "Titoli di proprietà non iscritti nell'attivo", forma oggetto di rilevazione il complesso dei titoli ABS sottoscritti dalla banca *originator*, anche se riferiti a cartolarizzazioni di crediti precedentemente acquisiti "pro-solvendo".

1.4 COVERED BOND

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente non abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.2.1 "Operazioni di cartolarizzazione - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.3.1 "Operazioni di "auto-cartolarizzazione" - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

1.5 ATTIVITA' DI *SERVICING*

Nella sottosezione I.3 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. Ai fini di tale ripartizione, nei casi sotto riportati occorre applicare i seguenti criteri:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM).

Le attività finanziarie per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer* vanno valorizzate seguendo i medesimi criteri previsti per la sottosezione I.1. Pertanto, la banca fa riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute (antecedentemente o successivamente alla cessione) a seguito di eventi estintivi del credito. Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

2. QUALITÀ DEL CREDITO

Si applicano le seguenti definizioni:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Tra le partite incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le partite incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali" ed "Enti del settore pubblico" ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte (¹)) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l'applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l'inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia IRB) nell'ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche");
- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (²):
 - i. siano scadute e/o sconfinanti in via continuativa:
 - 1) da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;

¹ Cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

² Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

3. CONTRATTAZIONI DI DEPOSITI E DI FINANZIAMENTI IN EURO E IN VALUTA. NEGOZIAZIONI DI VALUTA, DISPOSIZIONI DI BONIFICO E DI GIROCONTO

Le contrattazioni di depositi e finanziamenti sia in euro sia in valuta con banche nonché gli acquisti e le vendite di valuta (anche con clientela) vanno segnalati nelle pertinenti voci dell'attivo e del passivo dei dati patrimoniali (Sezioni I e II) a partire dalla data dalla quale la disponibilità dei fondi viene effettivamente trasferita tra le controparti (c.d. valuta di regolamento, in genere coincidente, specie nei rapporti interbancari, con la valuta economica); tale impostazione va osservata non solo per le operazioni oltre due giorni lavorativi, ma anche per quelle contrattate con esecuzione entro due giorni lavorativi.

Le date di regolamento relative alle contrapposte rilevazioni di addebito e di accredito devono coincidere, anche se vi siano sfasature nelle rispettive valute economiche.

Anche la percezione o il riconoscimento di commissioni e di interessi (attivi e passivi) da liquidare in valuta, la cui disponibilità venga riconosciuta entro due giorni lavorativi, devono essere convenzionalmente segnalati, rispettivamente, tra le "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58395.02) e tra le "Vendite a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58393.02).

È necessario che criteri analoghi a quelli che precedono vengano adottati anche per la segnalazione dei finanziamenti in valuta a favore di clientela e di quelli in euro a favore di clientela non residente, quando siano da erogare entro due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.

In coerenza con tale impostazione, esigenze di significatività delle voci patrimoniali dell'attivo e del passivo implicano che i movimenti siano basati:

- sull'imputazione, alle pertinenti voci, dei depositi (compresi gli "overnight" e i "tomorrow-next") nonché dei finanziamenti fino alla data di effettivo rimborso dei fondi;
- sulla registrazione dei bonifici e dei giroconti in euro con non residenti ovvero in valuta (anche se di natura diversa da quelli con cui sono realizzate le operazioni di negoziazione, di deposito e di finanziamento) sotto la data corrispondente all'effettivo trasferimento dei fondi dalla disponibilità dell'ordinante a quella del beneficiario, qualora tale data, conformemente alle istruzioni dell'ordinante, sia postergata rispetto al giorno di trasmissione o di ricezione della relativa disposizione da parte della banca segnalante.

Nell'ipotesi in cui la banca, limitatamente ai conti correnti in euro intestati alla clientela residente, abbia inteso contabilizzare il controvalore di compravendite di valuta entro due giorni lavorativi fin dalla data di contrattazione ovvero l'importo di bonifici e di giroconti a/da conti esteri in euro fin dalla data di trasmissione o ricezione dei bonifici e dei giroconti stessi, in matrice deve essere segnalato il saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) o nelle "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31).

Gli impegni derivanti dalle contrattazioni di depositi e finanziamenti nonché dalle compravendite di valuta sono rilevati nelle seguenti voci:

- "Vendite a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58393) e "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58395);
- "Depositi e finanziamenti: da ricevere" (voce 58460);

- “Impegni irrevocabili a erogare fondi” (voce 58465);
- “Derivati finanziari diversi dalle opzioni” (voci 58470, sottovoci da 02 a 10, 58475, sottovoci da 02 a 10, 58480, sottovoci da 02 a 10) ⁽¹⁾;

Le eventuali sfasature che possono determinarsi tra le poste patrimoniali rilevate sulla base della data di regolamento e le poste economiche connesse con le operazioni in valuta (interessi, commissioni, utili e perdite da negoziazione) rilevate secondo la data di contrattazione devono essere eliminate mediante idoneo ricorso alle “Altre attività - altre” (sottovoce 58020.28) o alle “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31).

¹ Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

5. TITOLI E DERIVATI

Ai fini della rilevazione delle operazioni in titoli nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

5.1. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN PORTAFOGLIO

Nella voce 58010 (“Titoli”) e nelle sottovoci 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”) occorre segnalare i titoli in portafoglio, con indicazione della valuta di denominazione, del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione e dell’indicatore di quotazione IAS ⁽¹⁾.

I titoli devono essere valorizzati come segue:

- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, quotati: *fair value* rilevato nell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento della segnalazione; va rilevato il corso secco;
- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, non quotati: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse contabilizzati alla data di riferimento della segnalazione.

Il portafoglio titoli è interessato dalle operazioni di acquisto (comprese le eventuali sottoscrizioni di azioni e di altri titoli) e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni, a prescindere dalla materiale consegna ovvero dalla “specificazione” dei numeri e delle serie dei titoli.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione di compravendita.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I titoli in corso di emissione, la sottoscrizione e il regolamento dei quali siano avvenuti in una data antecedente quella di emissione dei titoli stessi, vanno ricondotti nella voce “Titoli” solo a partire da quest’ultima data.

Qualora la banca abbia contabilizzato sul conto della controparte il prezzo della compravendita in data antecedente quella del regolamento del titolo, in matrice deve essere segnalato il saldo del conto così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita tra le “Altre attività - altre” e le “Altre passività - altre” (sottovoci 58020.28 e 58045.31).

Le operazioni in titoli, per le quali la data cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi preceda quella di contabilizzazione al conto titoli, devono riflettersi sulla voce “Titoli” della matrice a partire da quest’ultima data.

Vanno escluse tutte le transazioni in titoli nell’ambito delle quali la banca abbia agito in rappresentanza (in nome e per conto) di altri soggetti (di società emittenti nel caso di

¹ Dalle presenti voci sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi acquistati, che formano oggetto di rilevazione nell’ambito dei finanziamenti (sottovoci 58005.08 e 58007.08).

operazioni di collocamento di titoli all'emissione, di clientela acquirente o venditrice ecc.)⁽¹⁾.

Sono convenzionalmente assimilate ai titoli di capitale le quote in società il cui capitale non è rappresentato da titoli (ad esempio, quote di s.r.l.).

Tra i "Titoli" sono compresi i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a cancellazione dall'attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli"). Nel caso di titoli temporaneamente acquistati a pronti con facoltà di rivendita a termine da parte dell'ente segnalante forma oggetto di rilevazione anche l'opzione put acquistata.

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che non danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo ("pronti contro termine attivi") nonché i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che danno luogo alla cancellazione dei titoli dall'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli").

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca segnalante, i quali vanno portati in deduzione dell'ammontare dei "Titoli di debito in circolazione" (voce 58035)⁽²⁾.

I titoli in portafoglio vanno rilevati in base al loro saldo dare con appostazione degli eventuali scoperti tecnici nella sottovoce 58045.24, "Altre passività – titoli di proprietà: scoperti tecnici", dove è prevista l'indicazione del codice ISIN e della valuta di denominazione.

Gli acconti ricevuti o dati rispettivamente per operazioni di vendita o di acquisto non ancora regolate devono essere ricondotti tra le "Altre passività/Altre attività - altre" (rispettivamente, sottovoci 58045.31 e 58020.28) anche in ipotesi di acconti coprenti l'intero importo della transazione.

I titoli acquistati o venduti a seguito di contratti derivati ("*futures*" e "*options*") negoziati su mercati regolamentati vanno segnalati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

I movimenti del portafoglio titoli sono rilevati nella voce 58060; per tale voce è prevista l'indicazione della valuta di denominazione, del portafoglio contabile e del codice ISIN.

Criteri analoghi a quelli descritti devono essere adottati ai fini delle ulteriori informazioni concernenti i titoli in portafoglio.

In particolare, nelle voci 58100 e 58115 è prevista la segnalazione, rispettivamente, delle quantità dei titoli di capitale/quote di O.I.C.R. e del valore nominale dei titoli di debito, ripartiti per codice ISIN, portafoglio contabile e indicatore di quotazione IAS. Per tali voci è inoltre richiesta l'indicazione della variabile "depositario", che indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli (per quanto riguarda i valori che può assumere la variabile "depositario" cfr. successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi in deposito"). Per la voce 58115 è altresì richiesta l'indicazione della "valuta" di denominazione.

¹ Per i titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, si veda il successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

² Si veda il successivo sottoparagrafo "Dati patrimoniali - Titoli in circolazione".

l'*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria "altro" confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Non formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche cedenti a fronte di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione" indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte) ⁽¹⁾.

Nelle sottovoci relative ai valori nozionali:

- le posizioni lunghe (o "acquisti") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati;
- le posizioni corte (o "vendite") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati.

Nel caso di "*futures*" (nonché di altri contratti negoziati su mercati regolamentati) le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l'una la chiusura dell'altra non devono costituire oggetto di segnalazione. Qualora il capitale nozionale di riferimento risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il capitale nozionale di riferimento effettivo ⁽²⁾.

I contratti di "*amortising interest rate swap*" in cui il valore nozionale si riduce per un importo costante ad un intervallo temporale prefissato vanno scomposti in una serie di "*interest rate swap*" di numero pari a quello delle riduzioni e di importo pari a quello costante di riduzione ⁽³⁾.

Per quanto concerne i derivati negoziati su mercati regolamentati o *over-the counter* in cui vige un sistema di margini (iniziali e/o di variazione) in contanti, tali ultimi vanno rilevati nella Sezione I "Dati statistici mensili" applicando i criteri di seguito descritti.

I margini ricevuti dalla controparte vanno segnalati:

- a) nel caso di somme in contanti non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.05 o 19 tenendo conto della controparte;
- b) nel caso di somme in contanti a vista fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 o 23, a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte;
- c) nel caso di somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.08, 22 o 28 a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte.

I margini versati alla controparte vanno rilevati nelle sottovoci 58005.14 "Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – altri finanziamenti" oppure 58005.42 "Finanziamenti –

¹ Nel caso di contratti derivati negoziati con soggetti diversi dalla società veicolo resta comunque in capo alla banca il rischio di controparte.

² Ad esempio, nel caso di un "*interest rate swap*" con capitale nozionale di 100 che prevede semestralmente il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre segnalare come capitale nozionale 1000.

³ Ad esempio, un contratto di "*amortising interest rate swap*" con valore nozionale 100, scambio annuale di tasso fisso contro un tasso indicizzato, riduzione del valore nozionale di 20 a intervalli annuali va scomposto in 5 contratti di "*interest rate swap*" di importo 20 ciascuno aventi durata il primo di 1 anno, il secondo 2 anni, il terzo 3 anni, il quarto 4 anni e il quinto 5 anni.

verso clientela – altri finanziamenti”, a seconda della controparte. Criteri analoghi si applicano ai fini della voce 58007.

Ove i margini versati siano costituiti in titoli (sottovoce 58010.06), questi ultimi vanno segnalati anche nella Sezione II.1, parte terza (“Vita residua”) tra i titoli impegnati.

Criteri analoghi si applicano ai margini versati e ricevuti a fronte di operazioni in strumenti finanziari diversi dai derivati (ad esempio, operazioni di pronti contro termine).

I premi pagati per l’acquisto di opzioni e quelli incassati per l’emissione di opzioni ⁽¹⁾ devono essere patrimonializzati e segnalati nella Sezione I, rispettivamente, nelle sottovoci 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari) e 58045.02 (“Altre passività – derivati creditizi e finanziari”) ⁽²⁾.

I contratti uniformi a termine di “*option*” su contratti “*future*” su titoli di Stato negoziati sull’IDEM sono trattati secondo i criteri di seguito indicati.

Si premette che i premi relativi alle opzioni negoziate sull’IDEM sono pagati e incassati alla data di esercizio o alla data di scadenza dei contratti di opzione. L’importo da scambiare corrisponde al valore del premio corrente a queste ultime due date.

Ciò premesso, il valore corrente del premio non forma oggetto di rilevazione nella sottovoce 58387.24 “Impegni - altri” in quanto il *fair value* di tale opzione va ricondotto nelle voci 58470, 58475 o 58480, nelle sottovoci relative alle opzioni. Identico criterio di rilevazione si applica alle operazioni stipulate per conto degli aderenti indiretti oppure per conto di propri committenti.

In tali voci, sia l’acquirente (promissario) sia il venditore (promittente) dell’opzione (non ancora scaduta) sono tenuti a indicare il valore nominale del titolo nozionale sottostante al contratto “*future*” negoziato.

I margini iniziali, i quali possono essere costituiti in contanti oppure in titoli, vanno rilevati secondo le medesime modalità previste con riferimento ai contratti “*future*”.

Nelle voci 58470, 58475 e 58480, in corrispondenza delle sottovoci da 20 a 28, va segnalato il valore nozionale e il *fair value* dei derivati sensibili a più fattori di rischio, allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, per i quali la banca non procede alla scomposizione in più derivati elementari (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Ai fini della rilevazione della posizione (lunga o corta) assunta e dell’attività sottostante, occorre fare riferimento in via convenzionale al fattore di rischio più elevato.

Laddove la banca proceda alla anzidetta scomposizione, dovrà rilevare i derivati elementari risultanti dalla stessa nelle sottovoci da 32 a 38. Al riguardo si precisa che, ai fini della segnalazione delle sottovoci relative al valore nozionale, il derivato elementare che riveste la caratteristica di derivato “principale” (“ospite”) va indicato come “non incorporato” (ovvero come incorporato in attività o passività finanziarie in caso di derivati incorporati in strumenti finanziari strutturati), mentre gli altri derivati elementari vanno segnalati come “incorporati in altri derivati”. Relativamente alla segnalazione del *fair value*, si applicano le medesime regole previste per le sottovoci dei derivati non oggetto di scomposizione. Qualora residui una parte del derivato strutturato non ulteriormente scomponibile, essa va rilevata nelle sottovoci da 32 a 34 valorizzando l’attributo informativo

¹ Ivi inclusi gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellige*, ecc.) negoziati in borsa nonché i *warrant* (su titoli di capitale, titoli di debito, ecc.) circolanti in modo autonomo.

² Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l’incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell’opzione (ad esempio, opzioni su *futures* negoziate sull’IDEM).

“raggruppamento derivati” con la modalità “derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione”.

Nella “Vita residua” (sottosezione II.1, parte terza) è prevista la rilevazione della vita residua dei derivati finanziari secondo il metodo della doppia entrata (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Vita residua”).

5.4.1.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI VALORI NOZIONALI DI TALUNE TIPOLOGIE DI DERIVATI FINANZIARI

AMORTIZING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un “amortizing swap” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 500 Euro; 2° anno 440 Euro; 3° anno 360 Euro; 4° anno 260 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS del tipo “plain vanilla”:

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il terzo IRS un capitale nozionale di 80 Euro (=440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario.*

ACCRETING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un “accreting swap” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 260 Euro; 2° anno 320 Euro; 3° anno 400 Euro; 4° anno 500 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS, di cui 1 "plain vanilla" e 3 "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=320-260), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=400-320), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=500-400), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.*

ROLLER-COASTER SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "roller-coaster swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+3.*
- *Valore nozionale: 1° anno 100 Euro; 2° anno 80 Euro; 3° anno 90 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 3 contratti di IRS, di cui 2 "plain vanilla" e 1 del tipo "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=100-20) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 20 Euro (=100-80), scadenza 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 10 Euro (=90-80), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni identiche a quelle dell'IRS originario.*

IRS ZERO COUPON

L'IRS "zero coupon" si caratterizza per il fatto che il flusso cedolare a tasso fisso viene capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell'IRS e liquidato in un'unica soluzione alla scadenza dell'IRS stesso. Il flusso a tasso indicizzato viene invece liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale.

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un IRS “zero coupon” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.
- Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.
- Data di scadenza: 2 gennaio anno T+10.
- Cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere alla scadenza finale del contratto: 100 Euro.
- Valore nozionale per il tasso indicizzato: 100 Euro.
- Struttura dei valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 Euro; 2° anno 107,2 Euro; 3° anno 114,9 Euro; 4° anno 123,1 Euro; 5° anno 131,9 Euro; 6° anno 141,4 Euro; 7° anno 151,6 Euro; 8° anno 162,4 Euro; 9° anno 174,1 Euro; 10° anno 186,6 Euro ⁽¹⁾.

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei 2 seguenti IRS del tipo “plain vanilla”:

- il primo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro e data di scadenza e date di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell'IRS originario;
- il secondo IRS, al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo “zero coupon”, ha data di scadenza 2 gennaio anno T+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente “a vista” (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° IRS), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull'IRS “zero coupon” originario. In particolare, l'IRS in esame va rilevato dalla banca X solo a partire dal 2 gennaio T+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio T+1 al 31 dicembre T+1: 7,2 Euro; dal 2 gennaio T+2 al 31 dicembre T+2: 14,9 Euro; dal 2 gennaio T+3 al 31 dicembre T+3: 23,1 Euro; dal 2 gennaio T+4 al 31 dicembre T+4: 31,9 Euro; dal 2 gennaio T+5 al 31 dicembre T+5: 41,4 Euro; dal 2 gennaio T+6 al 31 dicembre T+6: 51,6 Euro; dal 2 gennaio T+7 al 31 dicembre T+7: 62,4 Euro; dal 2 gennaio T+8 al 31 dicembre T+8: 74,1 Euro; dal 2 gennaio T+9 al 31 dicembre T+9: 86,6 Euro.

5.4.2 DERIVATI CREDITIZI ⁽²⁾

Sono rilevate le seguenti tipologie di derivati creditizi (variabile “raggruppamento derivati”):

- credit default swap;
- credit default swap index;
- credit default option;
- total rate of return swap;
- credit spread swap;

¹ Ovviamente alla fine del decimo anno, grazie all'ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 Euro.

² Per quanto riguarda le principali definizioni utilizzate nel presente paragrafo si rinvia alle “Avvertenze Generali”, “Glossario”.

- credit spread option;
- altri derivati creditizi.

Nelle voci 58470, sottovoci da 42 a 44, 58475, sottovoci da 42 a 44 e 58480, sottovoci da 42 a 44, occorre segnalare il valore nozionale degli acquisti e delle vendite di protezione; per i contratti per i quali sia previsto un pagamento in cifra fissa occorre segnalare il valore di liquidazione stabilito contrattualmente. Nelle sottovoci 46 e 48 delle medesime voci occorre segnalare il *fair value* calcolato alla data di riferimento della segnalazione, al lordo degli accordi di compensazione.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al *fair value* occorre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo quadro di compensazione;
- la distinzione tra prodotti *single-name*, *basket* e “*altro*” (variabile “sottostante”).

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l’*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria “altro” confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

I premi pagati dal “*protection buyer*” (ricevuti dal “*protection seller*”) vanno segnalati nelle sottovoci 58020.02-04 “Altre attività – derivati creditizi e finanziari” (58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”).

La banca “*protection seller*” rileva: nella sottovoce 58387.10 “Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione” l’esposizione nei confronti della “*reference entity*” (l’importo da segnalare è l’intero valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui è previsto un pagamento in cifra fissa, nel qual caso si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” acquistate vanno segnalati nell’attivo nelle sottovoci 58010 “Titoli” o 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” emesse dalla banca “*protection buyer*” vanno segnalati nel passivo nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

5.4.3 DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI RIENTRANTI IN ACCORDI DI COMPENSAZIONE

Nella voce 58485 “Derivati creditizi e finanziari - fair value al netto di accordi di compensazione” occorre segnalare il *fair value* netto (positivo o negativo) dei contratti

derivati (finanziari e creditizi) rientranti in accordi di compensazione aventi ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

E' richiesta l'apertura per settore di attività economica e Stato di residenza della controparte.

6. STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

Gli strumenti finanziari strutturati sono strumenti costituiti dalla combinazione di un contratto “ospite” (di regola, un’attività o una passività finanziaria) e di un derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto “ospite”. Valgono la definizione di derivato incorporato e le regole di scomposizione previste dallo IAS 39 ⁽¹⁾.

Nelle Sezioni I e II i derivati incorporati - come sopra definiti - vanno separati dai contratti “ospite” (attività, passività) e rilevati come strumenti finanziari autonomi anche se incorporati in strumenti finanziari strutturati valutati in bilancio al *fair value* ⁽²⁾. Fanno eccezione a tale ultimo trattamento gli strumenti finanziari strutturati classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Di seguito si illustrano, a titolo di esempio, i criteri di rilevazione da applicare nel caso di titoli “*index-linked*” e “*reverse convertible*”.

TITOLI “INDEX-LINKED”

Si tratta di strumenti cartolari di raccolta che includono un’opzione a favore dei sottoscrittori sul rendimento a scadenza e il cui rischio di mercato viene, di regola, gestionalmente coperto dalle banche emittenti con contratti derivati (“swap” od opzioni) negoziati con altre controparti ⁽³⁾.

Di seguito vengono indicate le principali condizioni di rendimento che caratterizzano generalmente i titoli anzidetti e i relativi strumenti di copertura.

CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO DEI TITOLI

Interessi: pagati in un’unica soluzione alla data di scadenza del capitale

Rendimento minimo garantito: predefinito al momento dell’emissione

Rendimento variabile: determinato in base all’andamento di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di cambio, ecc.) o di più parametri. Può essere solo maggiore o uguale a zero ⁽⁴⁾.

Rendimento effettivo: rendimento minimo garantito + rendimento variabile

¹ Ciò implica, ad esempio, che non si procede alla scomposizione nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (ad esempio, nel caso di opzioni “*cap*” e “*floor*” su tassi d’interesse incorporate in un contratto di debito al ricorrere delle condizioni previste dallo IAS39. Per tali opzioni è prevista la scomposizione ai soli fini della vita residua – cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Vita residua”).

² Ciò implica che i relativi contratti “ospite” devono essere rilevati nelle voci relative alle pertinenti forme tecniche, al netto del valore del derivato incorporato.

³ Nell’esempio si assume che la copertura non soddisfi le condizioni previste dallo IAS 39 per l’applicazione delle regole di *hedge accounting*.

⁴ Il caso più ricorrente è quello in cui il rendimento variabile è commisurato alla variazione del parametro di riferimento registrata nel periodo considerato. Vi sono anche titoli nei quali il rendimento variabile è corrisposto quando il parametro raggiunge un valore soglia oppure matura in ragione giornaliera ogni volta che il parametro si colloca entro un determinato intervallo di valori (“*corridor*”).

Possono verificarsi anche casi in cui la copertura dell'opzione implicita nei titoli emessi viene realizzata acquistando direttamente una opzione di contenuto identico. Tale opzione, analogamente a quella implicita, può prevedere alla scadenza il pagamento di un rendimento minimo certo qualunque sia l'andamento dello strumento finanziario di riferimento (cd. opzione con un minimo garantito). Ad esempio l'opzione può prevedere il pagamento alla scadenza:

- a) dell'x% (comprensivo del rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito;*
- b) dell'y% (rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento non soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito.*

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI SENZA RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4), con l'avvertenza che:

- a) l'opzione in essere va qualificata come "non incorporata"*
- b) il premio figurativo relativo all'opzione annessa ai titoli, si può in via convenzionale assumere pari a quello corrisposto per l'acquisto dell'opzione di copertura.*

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI CON RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Nella sostanza i contratti di opzione in esame prevedono alla data di scadenza la restituzione alla banca acquirente di una quota parte del premio pagato all'inizio del contratto, nella misura corrispondente al rendimento minimo garantito, qualunque sia l'andamento del parametro finanziario prefissato.

Pertanto, alla fattispecie in questione si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle opzioni senza minimo garantito, con le seguenti differenze:

- a) l'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito va indicato all'attivo nelle sottovoci dei "Finanziamenti - altri finanziamenti" 58005.14 o 42 (a seconda della controparte); tuttavia, se il contratto di opzione ha una durata superiore all'anno, va segnalato il valore attuale del suddetto ammontare, da determinare tenendo conto dei tassi di interesse correnti applicati a operazioni similari. Coerentemente, l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve rilevare al passivo gli anzidetti importi nella sottovoce "Debiti - verso Banche Centrali e banche - altri debiti" 58030.12;*
- b) il premio pagato per l'acquisto dell'opzione di copertura va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 ("Altre attività - derivati creditizi e finanziari), al netto dell'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito. Coerentemente l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve indicare il premio incassato, al netto dell'ammontare corrispondente al minimo garantito, nella sottovoce 58045.02 ("Altre passività - derivati creditizi e finanziari).*

TITOLI "REVERSE CONVERTIBLE"

I titoli “reverse convertible” rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all’anno.

Essi prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso e incorporano un’opzione a favore dell’emittente che dà la facoltà a quest’ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli “reverse convertible” mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X. Il costo di tale forma di raccolta viene “ridotto” dalla banca emittente con l’emissione di un’opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell’opzione.

Nell’esempio che segue si assume che la banca copra il rischio connesso con l’opzione implicita nel titolo reverse convertible attraverso l’emissione di una identica opzione che soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’hedge accounting.

TITOLI

I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei dati statistici mensili nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

OPZIONE IMPLICITA

- a) Il premio relativo all’opzione put, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”;*
- b) nel caso, invece, in cui la banca emittente i titoli negozi un’opzione di copertura, il premio figurativo relativo all’opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello pagato effettivamente per l’opzione di copertura. Esso va ricondotto nell’attivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari”);*
- c) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58480.14 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - valore nozionale – posizioni corte”) e 16 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - fair value al lordo di accordi di compensazione - positivo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “incorporato in passività finanziarie”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.*

OPZIONE EMESSA

- a) Il premio incassato per l’emissione dell’opzione di copertura deve figurare nel passivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”. Qualora il regolamento sia posticipato alla data di scadenza dell’opzione, in contropartita all’anzidetta sottovoce occorre movimentare la sottovoce 58020.28 “Altre attività - altre”;*
- b) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58475.12 (“Derivati di copertura – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe”) e 18 (“Derivati di copertura – derivati*

e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo “ospite” (¹); ciascun “forward rate agreement” sottostante al “floor” va rilevato in base al “delta equivalent value”.

Il fair value dei derivati incorporati va convenzionalmente imputato all’IRS e segnalato nella sottovoce 58470.08 o 10 a seconda del segno.

¹ Cfr. Circolare n.286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

7. RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI

Nelle Sezioni I e II le operazioni di riporto, “pronti contro termine” e prestito titoli vanno rilevate secondo le regole previste per il bilancio.

In particolare, i riporti, le operazioni “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore, devono essere segnalati da parte del cessionario come crediti verso il cedente (sottovoci 58005.10 e 40 “Finanziamenti - pronti contro termine attivi”) e da parte del cedente come debiti verso il cessionario (sottovoci 58030.10 e 38 “Debiti - pronti contro termine passivi”) per un importo pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente, le attività temporaneamente acquistate dalla banca segnalante non vanno rilevate in matrice, mentre le attività temporaneamente cedute dalla banca segnalante devono continuare a figurare nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli ceduti devono formare oggetto di rilevazione fra i “titoli “ dell’attivo) ⁽¹⁾.

Nel caso di operazioni “pronti contro termine” che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione si applicano le seguenti regole:

- se le operazioni superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, le attività temporaneamente cedute dall’ente segnalante vanno escluse dalle rilevazioni di matrice, mentre le attività temporaneamente acquistate dall’ente segnalante vanno ricondotte nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli acquistati nell’ambito di pronti contro termine attivi devono figurare fra i “titoli” dell’attivo). Le opzioni *put* sottostanti tali contratti vanno rilevate nelle voci relative ai derivati finanziari;
- se le operazioni non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, esse vanno rilevate secondo le regole previste per i pronti contro termine con obbligo di rivendita.

Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti contro termine. Tali operazioni sono infatti sostanzialmente assimilate a un nuovo collocamento sul mercato di titoli di propria emissione precedentemente riacquistati, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione. Pertanto, i titoli in argomento vanno segnalati nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”; nella segnalazione relativa alla vita residua occorre rilevare, oltre ai titoli, anche l’impegno di rimborso anticipato ⁽²⁾.

Con riferimento alle operazioni di riporto, “pronti contro termine” attive e passive che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39 nonché di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, i titoli sottostanti sono segnalati, rispettivamente, nelle voci 58130 (“Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito”) e 58135 (“Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito”). Per tali voci sono richiesti i seguenti attributi informativi: valuta; codice ISIN; soggetto depositario presso cui i titoli sono depositati; settore di attività economica della controparte, se residente. Per le operazioni nelle quali il titolo acquisito a pronti sia stato successivamente ceduto a terzi, nella variabile “depositario” va segnalata la modalità “titolo non disponibile”. Medesimo

¹ Per le modalità di compilazione delle voci sui titoli in deposito in relazione alle operazioni di pronti contro termine si veda le “Avvertenze Generali”, paragrafo “Strumenti finanziari – titoli di terzi ricevuti in deposito”.

² Analogo trattamento va applicato nel caso di operazioni di emissione di propri titoli che la banca si impegna a riacquistare.

trattamento va adottato nel caso di operazioni passive, laddove il titolo sottostante l'operazione non venga lasciato in deposito presso la banca segnalante. Ove invece il titolo oggetto di cessione venga lasciato in deposito presso la banca segnalante, la variabile "depositario" va segnalata con il valore "deposito presso il segnalante".

Le operazioni pronti contro termine nelle quali il sottostante è un titolo denominato nella valuta Y (ad esempio, franchi svizzeri), regolate a pronti nella valuta Z (ad esempio, euro) al tasso di cambio corrente e con regolamento alla scadenza del pct nella valuta Z a un tasso di cambio prefissato, sono rilevate come pct attivi o passivi nella valuta Y e un contratto a termine in valuta. Tali operazioni possono essere trattate come strumenti finanziari strutturati qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurements*", paragrafo 9 per la classificazione di uno strumento finanziario nella categoria "*Fair value through profit or loss*".

8. OPERAZIONI DI FACTORING

Il factoring è rappresentato dall'attività mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (*factor*) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte, con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto", l'importo dei crediti stessi.

Con tale attività il *factor* svolge anche un servizio di assistenza e di consulenza all'impresa cedente consistente di regola nella gestione contabile delle fatture commerciali e nella selezione della clientela.

Ai fini della classificazione delle operazioni di factoring tra "pro-soluto" e "pro-solvendo", indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo alla banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*). Per converso, sono da considerarsi come "pro-solvendo" le operazioni che non realizzano in capo alla banca il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Pertanto, nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni "pro-solvendo" vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni "pro-soluto" ai debitori ceduti (¹).

In particolare, nella Sezione I le banche che esercitano direttamente il factoring rilevano gli anticipi concernenti le operazioni "pro-solvendo" nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring"), per un importo pari alle somme effettivamente erogate. L'importo erogato è comprensivo degli interessi e delle competenze contabilizzati. Sono invece esclusi gli interessi maturati sulle dilazioni nei pagamenti concesse ai debitori dei rapporti sottostanti ai contratti di factoring; tali interessi, se non ancora incassati, vanno ricondotti nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nel caso di operazioni "pro-solvendo" i crediti acquisiti per effetto dell'attività di factoring non devono formare oggetto di rilevazione, sia nel caso in cui venga prestato soltanto il servizio di incasso sia nel caso in cui abbiano costituito oggetto di anticipo.

Nel caso in cui la banca esercente l'attività di factoring assicuri il pagamento di una predeterminata percentuale dei crediti ceduti dalla società fattorizzata, il relativo importo, per la quota eccedente gli anticipi erogati, andrà rilevato nella sottosezione II.1, parte seconda, nella voce 58387, tra gli "Impegni irrevocabili a erogare fondi".

Nel caso di operazioni "pro-soluto", i crediti oggetto di cessione vanno rilevati nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring") in base al prezzo di cessione pattuito. Le eventuali differenze tra tale ultimo e quanto corrisposto al momento della cessione vanno rilevate come debito nei confronti del cedente.

¹ Criteri analoghi si applicano alle altre operazioni di cessione di crediti.

emissione ⁽¹⁾ vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare ⁽²⁾) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

1.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate), diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” ⁽³⁾.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista” ⁽⁴⁾.

1.1.3. OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere

¹ Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a €100 sono stati rimborsati al tempo T €47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

² In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l’operazione.

³ Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista), gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

⁴ Ad esempio, i depositi non “a vista”.

(consegnare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai "currency interest rate swaps" vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al "delta equivalent value" ⁽²⁾;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ⁽³⁾ va segnalato il relativo fair value nella fascia temporale "a vista e a revoca"; b) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio bancario ⁽⁴⁾ vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. "physical delivery") vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio bancario che vanno considerati nei flussi di recupero dell'attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

¹ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

² Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".

³ Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza si veda la Circolare n.286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

⁴ Ai fini della definizione di portafoglio bancario si veda la Circolare n.286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale (¹). Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale della banca segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap" (²). Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (floor) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione floor acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso (³) e corte sul tasso variabile (⁴).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e "fuori bilancio", vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati

¹ La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

² Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "floor" è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "cap".

³ Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

⁴ Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione floor in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione floor.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione floor dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione floor dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato ⁽¹⁾, facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

1.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ⁽²⁾;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni valutate al costo ammortizzato, oggetto di copertura dal “*fair value*”, , vanno segnalate senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate. Medesimo criterio segnaletico si applica alle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate, tenendo conto di eventuali indicizzazioni dei tassi.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo

¹ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

² Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione la banca A segnala:

a) 980 $[1.000 - (1.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;
b) 2.940 $[3.000 - (3.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;
c) 3.920 $[4.000 - (4.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;
d) 1.960 $[2.000 - (2.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturare, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* ⁽¹⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ⁽²⁾) è attribuito alla fascia temporale “da oltre 7 giorni fino a 1 mese”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che la banca *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) ⁽³⁾.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l’eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesima banca *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con la medesima banca *originator* quest’ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno assunto con il derivato dalla società veicolo ⁽⁴⁾.

¹ Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

² In tale ultimo caso i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58405.84 “Portafoglio bancario: attività finanziarie per cassa: finanziamenti a: banche – altri finanziamenti – altri”.

³ D’altro canto, l’esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell’attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l’IRS di norma stipulato dall’*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della “controparte *swap*”).

⁴ Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell’ambito di operazioni c.d. di “autocartolarizzazione”: a) con la banca *originator*; b) con soggetti diversi dalla banca *originator*, sempreché quest’ultima riassume su di sé il rischio di tasso d’interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dalla banca *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 20 anni”.

1.2.2 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) ⁽²⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

Relativamente all’*“amortising swap”* esemplificato nelle “Avvertenze Generali”, sottoparagrafo “Derivati finanziari”, con riferimento al 4° IRS, poiché il differenziale da pagare o incassare il 31 dicembre anno T e' fissato sin dal 4 gennaio dell'anno T e pertanto le posizioni lunga e corta di 60 Euro hanno la medesima vita residua, per evitare - nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali per i rischi di mercato del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - l'applicazione di “fattori di non compensabilità” sull'importo compensato, le anzidette posizioni vanno convenzionalmente attribuite alla fascia “a vista e a revoca”.

Esempi dei criteri segnaletici di contratti derivati su titoli di debito e tassi d'interesse sono riportati nella Circolare n.286, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita

¹ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “futures” negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

² Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

2. RAPPORTI INTERCREDITIZI

La segnalazione dei rapporti intercreditizi nominativi riguarda tutte le relazioni per cassa e di firma, attive e passive, intercorrenti tra l'azienda segnalante e le altre banche nonché banche centrali (residenti e non residenti).

In particolare nei dati patrimoniali della Sezione I è prevista la segnalazione, con indicazione del codice identificativo della controparte: 1) dei finanziamenti (voce 58005, sottovoci da 02 a 14 per i finanziamenti non in sofferenza; voce 58007, sottovoci da 02 a 20, ad eccezione della sottovoce 18, per i finanziamenti in sofferenza); 2) dei debiti (sottovoci 58030 da 00 a 12); 3) dei margini su linee di credito concesse e ricevute (sottovoci 58065 da 18 a 24) ⁽¹⁾, 4) dei crediti di firma rilasciati (sottovoce 58065.28 e 30).

Sono esclusi (salvo le specifiche eccezioni previste) i rapporti con proprie filiali all'estero e con Organismi Internazionali ⁽²⁾.

Le banche che assolvono gli obblighi di riserva obbligatoria in via indiretta indicano il nominativo della banca intermediaria presso la quale è costituito il relativo deposito.

¹ Relativamente ai rapporti intercreditizi intrattenuti dalle filiali operanti all'estero si veda il paragrafo "Unità operanti all'estero".

² Per la definizione di Organismi Internazionali cfr. Glossario.

3. CLASSIFICAZIONE DEL CREDITO PER DESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI E PER LEGGI INCENTIVANTI

1. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione I viene chiesta, relativamente a talune voci riferite ai finanziamenti erogati alle famiglie, l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell'art.121 del TUB – la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" – ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) la banca regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all' esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata alla banca finanziatrice oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- prestiti per acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili non residenziali;
- prestiti per consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

2. CREDITO PER DESTINAZIONE

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti oltre il breve termine sull'interno" (voce 58320) è richiesta la classificazione dei finanziamenti per destinazione economica dell'investimento finanziato. Essa mira ad individuare le transazioni relative alla creazione o al trasferimento di beni di investimento o di beni durevoli oggetto dei finanziamenti. Si richiede al tempo stesso la classificazione territoriale per provincia di destinazione del finanziamento.

Se a un determinato finanziamento sono collegate contemporaneamente due o più destinazioni, il finanziamento stesso andrà ripartito proporzionalmente fra i vari comparti economici interessati. Tuttavia, qualora detta suddivisione non risulti possibile, l'intero credito dovrà essere attribuito alla categoria prevalente.

Sono previste due grandi categorie di destinazione economica del credito: a) investimenti non finanziari; b) altri investimenti.

La categoria degli “investimenti non finanziari” si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

1. Costruzioni

1.1. Abitazioni

Finanziamenti per la costruzione o la ricostruzione di abitazioni presenti nei fabbricati ad uso residenziale (mono o plurifamiliari, collettivi, prefabbricati etc.).

1.2. Fabbricati non residenziali

1.2.1. Rurali

Finanziamenti per la costruzione di fabbricati agricoli (granai, silos, stalle, depositi, macchinari e attrezzature etc.) e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

1.2.2. Altri

Finanziamenti per la costruzione di: fabbricati destinati a uffici, alberghi, scuole, ospedali, teatri e simili; edifici destinati all'industria e al commercio (fabbriche o capannoni); edifici ad uso speciale per l'industria (centrali elettriche, installazione di miniere, hangar etc.).

1.3 Opere del Genio Civile

Finanziamenti per la realizzazione di: opere e lavorazioni riguardanti strade e autostrade, ponti, archi e viadotti; opere marittime, fluviali e lavori portuali; reti di distribuzione per l'acqua; fogne e installazioni connesse; reti elettriche e di telecomunicazione; opere per il trasporto di gas, idrocarburi e simili; altre opere affini.

2. Macchine attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari

2.1. Rurali

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore primario (attrezzature, trattrici e macchine agricole, bestiame etc.).

2.2. Altri

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore industriale e dei servizi.

La categoria degli “altri investimenti” si divide nelle seguenti sottocategorie:

1. Acquisto di immobili

1.1. Abitazioni

1.1.1. Famiglie consumatrici

Finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni.

1.1.2. Altri soggetti

Finanziamenti erogati ad altri soggetti per l'acquisto di abitazioni.

1.2. Altri immobili

1.2.1. Rurali

Finanziamenti erogati per l'acquisto di edifici per l'agricoltura e di terreni agricoli.

1.2.2. Altri

Finanziamenti erogati per l'acquisto di fabbricati non residenziali, terreni etc..

2. *Acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici*

3. *Investimenti finanziari*

Finanziamenti per l'acquisizione di attività finanziarie, di partecipazioni, operazioni di fusione; finanziamenti connessi con operazioni di *merchant banking* e con piani di ristrutturazione dell'indebitamento.

4. *Altre destinazioni*

3. LEGGI INCENTIVANTI DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti agevolati" (voce 58310 ⁽¹⁾) è richiesta la classificazione dei crediti per leggi incentivanti. Essa prevede le seguenti classi di raggruppamento delle leggi definite con riferimento al settore destinatario del finanziamento:

- 1) Mezzogiorno e altre aree depresse ⁽²⁾
- 2) Industria - medie e piccole imprese
- 3) Industria - altre imprese
- 4) Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari
- 5) Esportazione
- 6) Agricoltura, foreste e pesca
- 7) Edilizia e abitazioni
- 8) Artigianato ⁽³⁾
- 9) Calamità naturali
- 10) Altre destinazioni

Per operazioni agevolate si intendono quelle eseguite a tasso inferiore a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi (anche direttamente al cliente) e/o l'impiego di fondi statali o di altri enti della pubblica amministrazione, ivi comprese le erogazioni di contribuzioni e/o

¹ Per tale voce è richiesta anche la classificazione per provincia di destinazione dei finanziamenti. Quando non è possibile conoscere la provincia di destinazione di un finanziamento, si fa convenzionalmente riferimento a quella del beneficiario del finanziamento stesso.

² Leggi espressamente volte al sostegno delle attività del Mezzogiorno o di altre aree depresse; in caso di iniziativa industriale o agricola o di servizi finanziati a valere su una legge di questo tipo, i pertinenti crediti vanno segnalati nella categoria "Mezzogiorno e altre aree depresse" e non in quelle settoriali corrispondenti.

³ Per la qualifica di imprenditore artigiano occorre fare riferimento alla legge quadro per l'artigianato n.443 dell'8.8.1985, che ha ridefinito i criteri fondamentali a suo tempo fissati dall'art. 1 della L. 25.7.1956 n.860 per l'individuazione dell'impresa artigiana.

di fondi da parte del Mediocredito Centrale e dell'Artigiancassa; sono escluse le operazioni che rivestono carattere di mero servizio.

Si considerano fra le operazioni agevolate anche i crediti erogati inizialmente a tasso di mercato in attesa del rilascio del provvedimento di agevolazione.

Le operazioni agevolate a favore di residenti per la costituzione di società all'estero (ad esempio, ai sensi della Legge n.100 del 24/4/90) vengono classificate per provincia di destinazione dei finanziamenti con riferimento al settore "estero".

4. PARTITE VIAGGIANTI FRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA E ALTRE PARTITE SOSPESE

1. REGOLE DI COMPILAZIONE

Le “partite viaggianti”, attive e passive, fra filiali operanti in Italia e le “altre partite sospese” (assegni di c/c tratti sull’azienda dichiarante; assegni di c/c insoluti e al protesto tratti sull’azienda dichiarante e su terzi; poste ancora in corso di lavorazione delle altre partite dei debitori e dei creditori diversi) devono essere classificate nella sezione II, sottosezione 1, Parte quinta, con riferimento ai più importanti aggregati patrimoniali di destinazione finale (rapporti attivi e passivi con banche, titoli, finanziamenti a clientela, depositi e c/c passivi con clientela).

La segnalazione deve essere effettuata soltanto dalle banche che superino trimestralmente specifiche “soglie di esonero” determinate sulla base di un coefficiente espressivo del rapporto di incidenza delle partite viaggianti e sospese sul totale delle attività e delle passività tendenzialmente suscettibili di generare tali partite, calcolato secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 2.

Le “soglie di esonero” sono differenziate in base all’articolazione territoriale delle banche e cioè:

- a) 1 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività pari o inferiore a 10;
- b) 2 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività compreso fra 11 e 100;
- c) 3 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività superiore a 100.

Per le aziende di nuova costituzione il raggruppamento di appartenenza è quello risultante al momento dell’inizio dell’attività.

In caso di fusione - sia per unione sia per incorporazione - il nuovo ente (ovvero quello incorporante) verrà ricompreso nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli al momento da cui decorrono gli effetti dell’operazione di concentrazione aziendale.

In caso di conferimento la banca conferitaria verrà ricompresa nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli dell’azienda conferita e di quelli propri esistenti al momento dell’operazione di scorporo.

Le banche che alla fine di un trimestre eccedono la soglia fissata per il raggruppamento di appartenenza devono procedere al calcolo della media aritmetica semplice dei valori presentati dal proprio coefficiente nell’ultimo mese e nei cinque mesi precedenti escludendo il valore più elevato. Solo qualora il valore medio emergente da tale calcolo ecceda la soglia di riferimento, l’azienda dovrà compilare la sezione II, sottosezione 1, parte quinta, della matrice dei conti relativamente al trimestre per il quale il coefficiente risulta eccedente.

Le banche di nuova costituzione sono soggette alla presente disciplina sin dalla prima scadenza segnaletica e, pertanto, non devono attendere il secondo trimestre successivo all’inizio dell’operatività aziendale per verificare il rispetto delle soglie. Conseguentemente, per il primo trimestre il calcolo della media dei valori del

6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accredito nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

- a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;
- b) nel caso di operazioni di accredito (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accREDITAMENTO del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Essa va compilata applicando le regole del bilancio (cfr. “Avvertenze Generali”, Sezione “Dati di bilancio”). Si precisa, tuttavia, che le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatesi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni “residenti – non residenti” e “euro-valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

D) DATI DI BILANCIO

I dati della Sezione III (“Dati di bilancio”) devono essere trasmessi due volte all’anno con riferimento, rispettivamente, al primo semestre dell’esercizio e all’intero esercizio (¹).

I dati dell’intera Sezione III devono essere trasmessi entro il 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre ed entro il 5 del quarto mese successivo all’esercizio di riferimento. Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d’Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

Le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute alla compilazione della Sezione III per tutto il tempo di durata del provvedimento di rigore (²). Al termine di tale periodo con ripristino di una gestione ordinaria, le banche sono tenute a produrre nuovamente la Sezione in discorso. In particolare, la prima segnalazione coprirà il periodo intercorrente tra la data di restituzione alla gestione ordinaria e la data di riferimento della segnalazione.

Per ciò che concerne i dati riferiti all’intero periodo di amministrazione straordinaria, questi vanno segnalati con data contabile pari all’ultimo giorno del mese di chiusura del citato periodo e trasmessi entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio da parte della Banca d’Italia. Laddove nei dati di bilancio inviati alla Banca d’Italia siano stati considerati dati difformi da quelli risultanti dal bilancio riferito al periodo di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d’Italia, la banca in gestione ordinaria è tenuta ad apportare le necessarie rettifiche (³).

1. DATI PATRIMONIALI

1.1 ATTIVO E PASSIVO

Le sottosezioni 1, 2 e 3 della Sezione III si riferiscono all’intera azienda senza distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all’estero. Esse riproducono sia nel contenuto sia nella denominazione le voci dello schema dello stato patrimoniale del bilancio dell’impresa. Alcune voci della sottosezione 3 prevedono la distinzione tra unità operanti in Italia ed unità operanti all’estero; per altre è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

¹ Per le filiali italiane di banche estere la segnalazione va prodotta solo annualmente con riferimento all’intero esercizio.

² In particolare, non vanno trasmessi i dati riferiti al primo semestre anche quando il provvedimento di amministrazione straordinaria sia assunto nel periodo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il loro termine di invio.

³ Si ipotizzi che per la banca X posta in amministrazione straordinaria tale procedura si chiuda il 30 settembre dell’anno T e che dal successivo 1° ottobre essa sia restituita alla gestione ordinaria. Si supponga altresì che il bilancio di chiusura dell’amministrazione straordinaria sia approvato dalla Banca d’Italia il 15 marzo dell’anno T+1.

In tal caso, ai fini della segnalazione dei dati di III sezione la banca X è tenuta ad applicare il seguente comportamento segnaletico:

1) I dati di bilancio riferiti al 31 dicembre dell’anno T, che tengono conto dei dati di chiusura dell’amministrazione straordinaria e dell’operatività svolta negli ultimi tre mesi dell’anno T durante i quali l’azienda è tornata alla gestione ordinaria, vanno trasmessi entro il 5 aprile dell’anno T+1.

2) Una volta intervenuta l’approvazione del bilancio di chiusura dell’amministrazione straordinaria, la banca X dovrà trasmettere i dati di bilancio riferiti all’intero periodo di amministrazione straordinaria, con data di riferimento l’ultimo giorno di chiusura del citato periodo (nell’esempio 30 settembre dell’anno T).

La banca X sarà tenuta a rettificare le segnalazioni di cui al punto 1) nel caso in cui siano stati considerati dati difformi da quelli risultanti dal bilancio riferito all’intero periodo di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d’Italia.

Voce: **58000**

CASSA

È prevista la classificazione per “valuta”.

02 BIGLIETTI E MONETE

Biglietti e monete aventi corso legale nei rispettivi Paesi di emissione o, se non aventi più corso legale, ancora nei termini per il rimborso. Sono escluse le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione.

06 METALLI PREZIOSI E MONETE

La presente sottovoce include: oro, argento e altri metalli preziosi; valori di proprietà dell’azienda detenuti a scopo di negoziazione nonché le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione aventi corso legale. I valori detenuti a fini di investimento e le monete da collezione non aventi corso legale sono incluse nella voce 58016.

12 ALTRI VALORI

Sono inclusi i valori bollati nonché gli assegni circolari e i titoli equiparati emessi dall’azienda dichiarante ovvero da propri corrispondenti sulla base di uno specifico mandato.

Voce: **58005**

FINANZIAMENTI

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce vanno rilevati i finanziamenti diversi da quelli rilevati fra le “Sofferenze” (voce 58007).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito ⁽¹⁾. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di cessione di crediti “pro-soluto”, diverse dall’operatività in factoring, vanno rilevati in base alla pertinente forma tecnica per un ammontare pari alle somme versate a titolo di corrispettivo della cessione. I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di fusione devono essere rilevati al valore nominale.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

È richiesto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

Sono inclusi i rapporti attivi con proprie filiali estere.

DEPOSITI:

02 A VISTA

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi nonché gli eventuali “scoperti transitori di corriere” (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), nonché i “conti nostri” intrattenuti con banche non residenti.

04 OVERNIGHT

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo.

06 ALTRI DEPOSITI

È incluso anche il deposito di riserva obbligatoria.

Per i depositi che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

¹ Per la definizione di eventi estintivi del credito cfr. voce 58007.

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

14 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci (ad es. conti correnti, mutui, anticipi, accettazioni bancarie - ex L.24/7/78 n.388 - e valori assimilati - *promissory notes* e *banker’s acceptances* - rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”, “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ⁽²⁾ e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”, depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari).

VERSO CLIENTELA:

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); inoltre, limitatamente alle sottovoci 58005.26, 58005.28, 58005.30, 58005.32, 58005.34, 58005.42, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

22 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni s.b.f.”.

La riduzione del rischio per s.b.f. va effettuata a maturazione della valuta alla data di rilevazione (ovvero al momento dell’eventuale pagamento per contanti prima della maturazione della valuta).

La valuta è quella applicata alla presentazione dei recapiti s.b.f., anche nel caso in cui siano stati raggruppati più appunti aventi scadenze differenti, calcolando la cosiddetta valuta media. Quest’ultima deve essere calcolata solo con riferimento a effetti e a documenti che scadono in ciascun mese o in periodi di tempo inferiori.

² Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “zero coupon bond” – in cui su una somma di denaro (premio) versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

24 CONTI CORRENTI

Figurano nella presente sottovoce anche gli eventuali “scoperti transitori di corriere”, i conti correnti di corrispondenza attivi per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all’attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM, Euroclear) nonché i conti correnti postali.

26 MUTUI

Va segnalato l’importo residuo in linea capitale dei finanziamenti oltre il breve termine (a prescindere dall’esistenza o meno di garanzie a presidio) che non abbiano la forma tecnica del c/c o altre specificamente previste (prestiti personali, prestiti contro cessione di stipendio ecc.) e il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento che preveda, alla scadenza di ogni singola rata, la liquidazione dei relativi interessi. Nel caso di mutui agevolati prorogati “*ope legis*” occorre segnalare l’intero ammontare delle rate arretrate che hanno beneficiato del provvedimento di proroga.

Le operazioni che presentano tali caratteristiche vanno ricondotte nella presente sottovoce anche se la decorrenza del piano di ammortamento risulti posticipata rispetto alla data di perfezionamento delle operazioni stesse (c.d. preammortamento).

Vanno in ogni caso ricondotti nella presente sottovoce gli “anticipi in conto mutui”, cioè le erogazioni di credito la cui conversione in mutuo definitivo si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di finanziamento originariamente stipulato, anche nel caso in cui non sia possibile determinare il pertinente piano di ammortamento. Fra gli “anticipi in conto mutui” vanno considerate anche le somministrazioni parziali di mutui ipotecari effettuate per stati di avanzamento dei lavori, cioè i finanziamenti che si perfezionano attraverso la stipula di un contratto condizionato con relativa accensione di ipoteca e la successiva graduale erogazione di somme in occasione della quale vengono sottoscritti singoli atti di somministrazione. In tal caso infatti, ultimata la fase delle erogazioni, si giunge alla stipula del contratto definitivo, con il quale si integrano le condizioni negoziali fissate nei singoli atti di somministrazione.

Sono invece esclusi i “prefinanziamenti”, cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) le quali soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di un successivo finanziamento e sono destinate a essere rimborsate con il ricavato di quest’ultimo finanziamento. Il loro importo deve essere segnalato nelle sottovoci relative alle forme tecniche utilizzate a tale scopo.

Vanno altresì ricondotti nella presente sottovoce anche i casi di finanziamenti con piano di ammortamento in cui il rimborso delle quote capitale (previsto, ad esempio, semestralmente) non coincide con la liquidazione degli interessi (perché prevista, ad esempio, trimestralmente).

I finanziamenti devono figurare in questa voce soltanto al momento dell'effettiva erogazione del mutuo comunque eseguita (pagamento in contanti o a mezzo assegni, accredito in un conto fruttifero del mutuatario ecc.). Quelli non ancora erogati non vanno inclusi nella voce, anche se scritturati in appositi conti di evidenza interna della banca.

Le operazioni di mutuo per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto devono continuare ad essere classificate tra i mutui, salvo che non ricorrano i presupposti per il passaggio a sofferenza della posizione (come, ad esempio, nel caso di perdita del beneficio del termine dipendente dallo stato di insolvenza del debitore).

I versamenti anticipati su rate a scadere devono essere evidenziati fra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) o fra i "Debiti - conti correnti passivi - a vista" (sottovoce 58030.21 e 23) a seconda che siano, rispettivamente, infruttiferi o fruttiferi di interessi. Tali versamenti devono essere dedotti dalle corrispondenti rate nel giorno di scadenza delle rate stesse ancorché non sia scaduto il termine ultimo previsto dal contratto per il pagamento ⁽³⁾. Gli acconti su rate scadute e i versamenti anticipati su rate scadenti il giorno successivo al mese di riferimento della segnalazione vanno portati a diretto abbattimento delle rate stesse.

Se le rate in scadenza nel corso del mese di riferimento sono pagabili presso altre banche, la pertinente quota capitale deve continuare a essere segnalata nella presente sottovoce fintantoché non sia stato comunicato l'avvenuto pagamento; la corrispondente quota interessi deve invece essere segnalata fino alla comunicazione di pagamento fra le "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nella segnalazione dei mutui agevolati gestiti contabilmente in base al piano di ammortamento al tasso di mercato, qualora il contributo venga riscosso successivamente al termine di scadenza della rata corrispondente, il contributo deve essere convenzionalmente portato in diminuzione del credito a scadere in linea capitale per la parte che eccede la quota interessi della rata.

I mutui il cui onere di ammortamento, in base a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è posto a carico del bilancio dello Stato, vanno segnalati in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diversamente, nella voce 58095 occorre rilevare l'ammontare dei mutui indicando il soggetto beneficiario degli stessi.

CARTE DI CREDITO:

28 ANTICIPI TECNICI

³ Pertanto i versamenti anticipati su rate in scadenza alla fine del mese di riferimento sono dedotti sia nel caso in cui le rate siano esigibili alla medesima data sia nel caso in cui le rate siano esigibili il mese successivo.

Nel caso di addebito dei conti della clientela in data successiva a quella di regolamento, per il tramite di sistemi di compensazione, degli utilizzi di carte di credito, i crediti conseguenti a tale sfasamento temporale (c.d. “anticipi tecnici”) vanno ricondotti nella presente sottovoce.

30 UTILIZZI

Vanno rilevati i finanziamenti accordati alla clientela per la rateizzazione degli importi rivenienti dall’utilizzo di carte di credito.

32 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

Figurano nella presente sottovoce i prestiti contro cessione di stipendio (concessi sia in base a norme di legge sia in base a convenzioni private) e finanziamenti a compagnie di assicurazione per prestiti contro cessione di stipendio.

La controparte di tali operazioni deve essere identificata sempre negli effettivi prenditori, fra i quali sono da comprendere le compagnie di assicurazione soltanto nel caso in cui esse siano dirette beneficiarie di un finanziamento da utilizzare per la concessione di prestiti della specie e non anche quando agiscano in qualità di semplici mandatarie delle banche.

34 PRESTITI PERSONALI

Figurano nella presente sottovoce solo i prestiti personali con piano di ammortamento.

36 OPERAZIONI DI FACTORING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

38 LEASING FINANZIARIO

Le operazioni della specie sono rilevate secondo il metodo finanziario come definito nello IAS 17.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

39 CON CONTROPARTI CENTRALI

41 ALTRI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci.

Vanno ricondotti nella presente sottovoce ad esempio:

- le operazioni cosiddette di “denaro caldo” che si concretizzano in finanziamenti di norma contabilizzati su un conto diverso dal conto corrente ordinario, regolati a tassi particolari e rimborsabili su iniziativa di una delle due parti con un preavviso minimo;
- i corrispettivi con regolamento differito delle cessioni di attività aziendali;
- i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione);
- le operazioni di prestito d’uso di oro greggio che prevedano la facoltà per il cliente di restituire, a scadenza, il quantitativo d’oro ricevuto ovvero di acquisirne l’intero ammontare (o quota parte), corrispondendo il controvalore nella divisa estera prevista dal contratto determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato del metallo. La corrispondente provvista in “oro” va segnalata tra i “Debiti - altri debiti”, sottovoci 58030.12 o 40, a seconda che il rapporto di provvista sia intrattenuto rispettivamente con banche ovvero con clientela ;
- le operazioni di prestito su pegno di cose mobili (oggetti preziosi e non preziosi), con emissione di polizze al portatore, effettuate ai sensi dell’art. 48 del T.U.B.;
- gli impieghi, “in bonis” e deteriorati, effettuati con fondi di terzi in amministrazione sia con rischio sia senza rischio a carico dell’azienda vanno segnalati per un importo comprensivo anche degli interessi scaduti;
- gli effetti e i documenti scontati pro-soluto vengono rilevati in base al valore nominale, al netto dei risconti passivi. Sono inclusi gli effetti e i documenti scontati pro-soluto e trasmessi per l’incasso a proprie filiali o a terzi;
- finanziamenti non regolati in conto corrente posti in essere ai sensi degli artt. 1846 e seguenti del c.c.;
- buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale e altre forme di risparmio postale; si precisa che il settore controparte da indicare è quello della Cassa depositi e prestiti, salvo per i buoni postali fruttiferi indicati nell’allegato 2 del DM 5.12.2003 (G.U. 12.12.2003, n. 288), per i quali il settore controparte da indicare è quello del Tesoro;
- accettazioni bancarie (*ex* L.24/7/78 n.388) a valori assimilati (*promissory notes* e *banker’s acceptances*) rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”;
- “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ⁽⁴⁾ e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”;

⁴ Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “*zero coupon bond*” – in cui su una somma di denaro (premio)

- polizze vita emesse da imprese assicurative, ivi incluse le polizze di natura finanziaria (ad esempio, polizze c.d. “*unit-linked*” e “*index-linked*”);
- sconti di annualità, di semestralità o di contributi da corrispondere da parte di enti pubblici residenti in forza di leggi o di convenzioni;
- depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari;
- differenze (registrate nella contabilità interna fra i “debitori diversi” o in conti simili) che si determinano nel caso in cui operazioni di credito agevolato prevedono un contributo di importo costante (pari alla differenza tra le rate di ammortamento al tasso agevolato e quelle al tasso “pieno”) e vengono contabilmente gestite sulla base del piano di ammortamento al tasso agevolato;
- le operazioni di leasing “*in costruendo*” per le quali il contratto prevede il trasferimento sostanziale di tutti i rischi derivanti dalla realizzazione del bene in capo al locatario e dei beni in attesa di locazione;
- pronti contro termine attivi con facoltà di rivendita a termine da parte del cessionario che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39;
- importi da prelevare presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale per anticipi effettuati alle Amministrazioni pubbliche nell’ambito del sistema della Tesoreria Unica. Tali importi vanno segnalati in contropartita delle Amministrazioni pubbliche che hanno beneficiato dell’anticipazione;
- il credito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC).

versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interesse maturati in regime di capitalizzazione composta.

Voce: **58007**

SOFFERENZE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Qualità del credito”.

Deve essere ricondotta nella presente voce l’intera esposizione per cassa (mutui, conti correnti, titoli ecc.) nei confronti di soggetti classificati in sofferenza. Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2008 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove le banche non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l’anzidetta distinzione, è consentito l’utilizzo in via convenzionale della sottovoci 20 e 52 “non ripartite”.

L’importo da segnalare è comprensivo degli interessi (ivi inclusi quelli di mora) contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽⁵⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto le banche che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica ⁽⁶⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Per esigenze di quadratura vanno ricondotte tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31) le partite concernenti il rischio di portafoglio incluse nella presente voce e che concorrano anche alla formazione del saldo di altre voci dell’attivo (ad esempio partite viaggianti).

Gli acconti sulle posizioni in sofferenza devono essere portati a diretto abbattimento delle stesse.

Non vanno incluse nella presente voce:

a) le partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie, da evidenziare nella sottovoce 58020.28;

⁵ Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

⁶ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

b) le partite (o le quote di partite) da cancellare perché irrecuperabili a seguito di fatti estintivi del credito, diversi da quelli connessi con le specifiche delibere prese dai competenti organi aziendali (concordato, transazione, chiusura del fallimento senza riparto ecc.), che devono essere ricondotte nella sottovoce 58020.28 in attesa della loro cancellazione contabile;

c) i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, predeuzione), da rilevare nella sottovoce 58005.42.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

Ad eccezione della sottovoce 58007.18 è previsto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

DEPOSITI:

02 A VISTA

04 OVERNIGHT

06 ALTRI DEPOSITI

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, per “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”. Sono incluse anche le cedole. Sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (cfr. sottovoce 08).

19 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Nella presente sottovoce figurano le esposizioni in sofferenza rappresentate da strumenti partecipativi di capitale diverse da quelle che hanno forma di titoli (ad esempio, associazione in partecipazione).

20 NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

Voce: **58016**

ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI

Per la presente voce è prevista la classificazione per “valuta”.

Al lordo dei corrispondenti fondi di ammortamento.

Comprende le spese incrementative e le partite in attesa di imputazione definitiva relative a tali attività.

Sono incluse le collezioni di francobolli, le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione non aventi corso legale.

Nelle operazioni di leasing finanziario il locatario rileva i beni oggetto di locazione secondo il metodo finanziario come definito nello IAS 17.

Voce: **58020**

ALTRE ATTIVITÀ

È prevista la classificazione per “valuta”.

DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI:

È prevista la classificazione per “Stato di controparte” e per “Settore di attività economica”.

02 SOFFERENZE

04 ALTRE

06 RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO

10 PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA

14 PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Partite per le quali sono ancora in corso le operazioni per l’individuazione della relativa natura (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti e sospese”).

18 INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE

Nella presente sottovoce vanno segnalati:

- gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza);

- gli interessi e le competenze maturati e da riscuotere e non addebitabili in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora e oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

Va rilevata, convenzionalmente, anche la quota interessi dei canoni scaduti riguardanti operazioni di leasing finanziario e connessi oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

ASSEGNI DI C/C:

19 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

INSOLUTI E AL PROTESTO:

20 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

21 TRATTI SU TERZI

23 CREDITI COMMERCIALI

Nella presente sottovoce vanno segnalati i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari.

24 RATEI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i ratei attivi su titoli in portafoglio. I restanti ratei attivi vanno rilevati nella sottovoce 58020.28.

27 RISCONTI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i risconti attivi su titoli emessi. I restanti risconti attivi vanno rilevati nella sottovoce 58020.28.

28 ALTRE

Nella presente sottovoce figurano tutte le attività che non sono riconducibili nelle precedenti voci e sottovoci e che non rappresentano la materialità di titoli, documenti e altri valori ricevuti dalla banca (ad esempio documenti ricevuti s.b.f., ecc.).

A titolo esemplificativo sono inclusi:

- i depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi non finanziari; ove tali depositi cauzionali (in nome proprio e per conto di terzi) siano costituiti mediante trasferimento al beneficiario (depositario) di fondi messi a disposizione dal terzo (ordinante), il debito dell'azienda segnalante verso quest'ultimo soggetto va rilevato nelle "Altre passività - altre" (cfr. sottovoce 58045.31). Qualora la costituzione dei depositi cauzionali (attivi e passivi) avvenga a valere su fondi anticipati dalla banca segnalante in favore del soggetto ordinante, va registrata - oltre ai rapporti di deposito - anche l'accensione di un finanziamento nei confronti dell'ordinante, da rilevare tra gli "Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti" (cfr. sottovoce 58005.42). Eventuali altre cauzioni (costituite in nome proprio e per conto di terzi) che non comportino movimento di fondi devono essere segnalate - in quanto garanzie sostitutive di depositi cauzionali - tra i "Crediti di firma" di cui alla voce 58385;
- gli investimenti del fondo di previdenza del personale diversi da quelli in titoli e immobili;
- contributi in arretrato per operazioni a tasso agevolato;
- gli acconti versati per acquisto di titoli (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati");
- gli acconti versati per acquisto di valuta;
- costi in attesa di imputazione definitiva (costi non imputati al conto economico, in quanto non ancora sicuramente a carico della banca dichiarante ovvero non ancora definiti come costi di gestione - ad esempio anticipi su diarie; partite irrecuperabili a seguito di fatti estintivi del credito);

- partite fiscali varie (acconti versati al fisco a qualunque titolo, compresi gli anticipi relativi alle ritenute da applicare sugli interessi da riconoscere ai depositanti; credito di imposta - quota capitale e quota interessi; l'importo contabilizzato delle attività per imposte anticipate; ecc.);
- interessenze ai fondi di solidarietà ed equiparati;
- partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie;
- ammanchi, malversazioni, rapine e altre insussistenze;
- partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Contrattazioni di depositi e di finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto”);
- migliorie e spese incrementative su beni di terzi;
- ratei e risconti attivi (diversi da quelli di cui alle sottovoci 58020.24 e 27);
- acconti sui dividendi erogati a favore dei soci.

26 SBILANCIO PROFITTI E PERDITE

Saldo tra il totale dei costi e dei ricavi registrati nella contabilità generale relativi al corrente esercizio e al precedente esercizio (quest'ultimo va segnalato nel periodo intercorrente tra il primo giorno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono le spese e le perdite e la data di approvazione del bilancio che comprende tali spese e perdite). Sono comprese le sopravvenienze passive.

30 PERDITE PORTATE A NUOVO

Vanno, convenzionalmente, rilevate anche le eventuali riserve negative (ad esempio, da *First Time Adoption*) diverse da quelle che confluiscono nella sottovoce 58020.06

34 SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE

Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la presente sezione e la contabilità interna. Va indicato il saldo.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell'operazione.

12 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano le altre forme di finanziamento ricevute da altre banche e Banche Centrali diverse da quelle richiamate nelle sottovoci precedenti (ad esempio mutui, anticipazioni passive non regolate in conto corrente, finanziamenti in conto corrente, assegni circolari nominativi e al portatore).

VERSO CLIENTELA:

E' prevista la classificazione per "valuta", per "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

Nel caso di certificati di deposito al portatore emessi per il tramite di altre banche per i quali la banca segnalante non disponga delle necessarie informazioni sulla provincia e sul settore di attività economica dei sottoscrittori va, convenzionalmente, segnalato: a) come provincia della controparte quella dello sportello della banca corrispondente che ha emesso i certificati; b) come settore di attività economica il valore "unità non classificabili".

DEPOSITI A VISTA:

Vi figurano anche i conti correnti con enti ammassatori e i depositi cauzionali a vista fruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie. Sono, altresì, inclusi i conti correnti con assegni a copertura garantita nonché i depositi a risparmio presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a €51,65 (c.d. partite minime). E' lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite fra le altre sottovoci dei depositi.

E' prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

13 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

15 ALTRI

DEPOSITI OVERNIGHT:

Convenzionalmente vi rientrano gli assegni bancari tratti da diversi stabilimenti della banca segnalante (c.d. assegni bancari interni), gli assegni con fondi a disposizione (o di traenza) che permettono al beneficiario di incassare, mediante la sottoscrizione degli assegni stessi (per traenza e per quietanza), i fondi messi a sua disposizione da un terzo presso la banca segnalante, le somme infruttifere a disposizione della clientela (ad esempio, conti di attesa, partite transitorie, depositi cauzionali a vista connessi con operazioni finanziarie), gli interessi maturati da riconoscere ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito quando non sia possibile effettuare l'accredito in conto al beneficiario, i dividendi a disposizione dei soci della banca, ecc..

17 **TRASFERIBILI**

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

19 **ALTRI**

CONTI CORRENTI PASSIVI:

A VISTA:

21 **CONTI CORRENTI TRASFERIBILI**

Nella presente sottovoce figurano anche eventuali “scoperti transitori di corriere”, nonché i cosiddetti conti correnti ordinari (conti di deposito posti in essere con rilascio di libretti, sui quali i prelevamenti vengono di regola effettuati con assegni). Vanno altresì segnalati i conti transitori fruttiferi di qualsiasi natura compresi i contributi per operazioni a tasso agevolato percepiti anticipatamente, non in forma attualizzata, e fruttiferi di interessi (i contributi in forma attualizzata vanno invece inclusi nella sottovoce 58045.31).

I conti fruttiferi in valuta diversi dai conti di attesa e dalle partite transitorie che vanno ricondotte nella sottovoce 58045.31.

I conti correnti presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a €51,65 (c.d. partite minime). E' lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite nella sottovoce 22 “Altri”.

23 **ALTRI**

Vi rientrano anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM e Euroclear).

22 **ALTRI CONTI CORRENTI PASSIVI**

Sono esclusi i conti correnti vincolati a tempo e quelli che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, da ricondurre, rispettivamente, nelle sottovoci 28 e 30.

28 DEPOSITI CON DURATA STABILITA

Vanno segnalati tutti i depositi e i conti correnti vincolati a tempo, ivi inclusi quelli che prevedono anche un preavviso di rimborso. Sono inclusi i depositi cauzionali costituiti da terzi, connessi con operazioni finanziarie, con durata stabilita.

30 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

32 ASSEGNI CIRCOLARI

Sono inclusi gli assegni circolari nominativi e al portatore

CERTIFICATI DI DEPOSITO:

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31) quando non sia possibile effettuare l’accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

34 A SCADERE

36 SCADUTI DA RIMBORSARE

Vanno inclusi anche i buoni fruttiferi e i certificati di deposito scaduti in attesa che il portatore eserciti la facoltà di rinnovo.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni “pronti contro termine” che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

37 CON CONTROPARTI CENTRALI

39 ALTRI

40 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano tutte le altre forme di indebitamento con clientela non specificatamente richiamate nelle sottovoci precedenti.

Sono inclusi ad esempio:

- le operazioni di provvista di oro, i cui prestiti di uso vanno ricondotti nella sottovoce 58005.42;
- finanziamenti da organismi internazionali;
- fondi di terzi in amministrazione. In particolare, va incluso l’ammontare complessivo dei fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a carico della azienda), previste e disciplinate da apposite leggi - che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse - e non aventi, quindi, natura di deposito;
- il debito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC).

Sono considerati anche i fondi ricevuti da soggetti (non bancari) diversi da quelli anzidetti, quando la loro attività viene svolta in esecuzione di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici in base ad apposito provvedimento normativo.

Non rientrano in tale categoria i fondi la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissioni o provvigioni) a favore dell’azienda. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l’organo deliberante le relative operazioni di impiego è esterno all’azienda e che questa svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell’ente interessato. Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio, parziale o totale, a carico dell’azienda, esso va segnalato tra i crediti di firma. Qualora le somme, per un limitato lasso di tempo, siano nella piena disponibilità economico-finanziaria dell’azienda, esse devono essere ricondotte: a) nel passivo, nelle sottovoci 58030.21 e 23 (“Debiti – verso clientela – conti correnti passivi – a vista”) o nella sottovoce 58045.31 (“Altre passività - altre”) a seconda che siano fruttifere o meno di interessi; b) all’attivo, nelle specifiche voci di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi.

Voce: **58045**

ALTRE PASSIVITÀ

E' prevista la classificazione per "valuta".

02 DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI

E' prevista la classificazione per "Stato di controparte" e per "Settore di attività economica".

FONDI RETTIFICATIVI:

Costituiscono oggetto di segnalazione nella presente voce sia i fondi (iscritti nella contabilità generale delle banche segnalanti) che assolvono la funzione di rettificare i valori dei finanziamenti, dei titoli di debito e dei titoli di capitale, che sono portati nel bilancio in diminuzione dei valori suddetti sia l'ammontare cumulato delle svalutazioni operate in contabilità generale direttamente in conto (svalutazione diretta).

SU ESPOSIZIONI PER CASSA:

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

03 SOFFERENZE

05 ALTRE ESPOSIZIONI

CLIENTELA:

07 SOFFERENZE

09 ALTRE ESPOSIZIONI

08 SU ALTRE ATTIVITÀ

Vanno inclusi:

- i fondi di ammortamento di attività materiali e immateriali;
- gli eventuali altri fondi rettificativi di attività diversi da quelli sopra richiamati (ad esempio, svalutazioni di attività fuori bilancio).

10 RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO

14 PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA

18 PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Partite per le quali sono ancora in corso le operazioni per la individuazione della relativa natura (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti e sospese”).

22 INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE

Nella presente sottovoce vanno segnalati gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora accreditati in conto.

24 TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI

Saldi avere relativi al singolo titolo.

E' richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

25 DEBITI COMMERCIALI

Nella presente sottovoce vanno segnalati i debiti connessi con forniture di beni e servizi non finanziari.

28 RATEI PASSIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i ratei passivi su titoli emessi. I restanti ratei passivi vanno rilevati nella sottovoce 58045.31.

29 RISCONTI PASSIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i risconti passivi su titoli in portafoglio. I restanti risconti passivi vanno rilevati nella sottovoce 58045.31.

31 ALTRE

Nella presente sottovoce figurano tutte le passività che non sono riconducibili nelle precedenti voci e sottovoci e che non rappresentano le contropartite contabili delle voci che identificano la materialità di titoli, documenti e altri valori ricevuti dalla banca.

A titolo esemplificativo sono inclusi:

- il fondo di trattamento di fine rapporto del personale; al riguardo, si precisa che tale fondo può essere valorizzato ai sensi sia dei criteri ex art. 2120 del codice civile sia dello IAS 19;
- i fondi per rischi e oneri (ad esempio, i fondi di previdenza del personale, i fondi imposte e tasse ecc.);
- contributi per operazioni a tasso agevolato percepiti anticipatamente in forma attualizzata. Per i contributi anticipati non in forma attualizzata e fruttiferi di interessi cfr. sottovoci 58030.21 e 23;

- i versamenti anticipati infruttiferi su rate di mutui e su altri finanziamenti a scadere. Se fruttiferi, tali versamenti devono essere ricondotti nelle sottovoci 58030.21 e 23. Gli acconti relativi a finanziamenti (sia in linea capitale sia in linea interessi) già scaduti vanno, viceversa, portati a diretto abbattimento dell'ammontare dei crediti stessi;
- gli acconti ricevuti per vendita di titoli (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati");
- acconti ricevuti per vendita di valute;
- ricavi non imputati a conto economico, in quanto non ancora sicuramente a favore della banca segnalante ovvero non ancora definiti come ricavi di gestione (c.d. ricavi in attesa di imputazione definitiva);
- importi da versare al fisco per conto terzi;
- somme di terzi per depositi cauzionali non connessi con operazioni finanziarie (ad esempio, depositi cauzionali ricevuti da locatari di immobili di proprietà della banca);
- partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Contrattazioni di depositi e di finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto");
- ratei e risconti passivi (diversi da quelli di cui alle sottovoci 58045.28 e 29).

30 SBILANCIO PROFITTI E PERDITE

Saldo tra il totale dei ricavi e dei costi registrati nella contabilità generale relativi al corrente esercizio e al precedente esercizio (quest'ultimo va segnalato nel periodo intercorrente tra il primo giorno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono le rendite e i profitti e la data di approvazione del bilancio che comprende tali rendite e profitti). Sono comprese le sopravvenienze attive.

32 UTILI PORTATI A NUOVO

34 SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE

Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la presente sezione e la contabilità interna. Va indicato il saldo.

Sezione: 1 – Dati statistici mensili
Sottosezione: 2 – Situazione patrimoniale: passivo

Voce: **58065**

RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta, limitatamente alle sottovoci da 02 a 30, la classificazione per “valuta”.

RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI:

ATTIVI:

02 FINANZIAMENTI

06 TITOLI

PASSIVI:

10 DEBITI

14 TITOLI

RAPPORTI FUORI BILANCIO:

È prevista l’indicazione del nominativo della controparte. Le sottovoci da 18 a 30 fanno riferimento ai margini su linee di credito sia per cassa sia di firma.

Nelle sottovoci relative agli impegni revocabili vanno ricondotti gli impegni revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso ovvero provvisti di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore, nonché gli altri impegni riconducibili tra quelli “a rischio basso” ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo II, capitolo 1, parte prima, allegato B).

Nelle sottovoci relative agli impegni irrevocabili vanno ricondotti gli impegni diversi da quelli revocabili, vale a dire quelli riconducibili nelle categorie “rischio pieno”, “rischio medio” e “rischio medio/basso” ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo II, capitolo 1, parte prima, allegato B).

MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE:

18 IRREVOCABILI

20 REVOCABILI

MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE:

22 IRREVOCABILI

24 **REVOCABILI**

CREDITI DI FIRMA:

28 **IMPEGNI A FORNIRE GARANZIE**

Sono inclusi gli impegni verso i sistemi interbancari di garanzia (Fondo interbancario di tutela dei depositi, Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi di solidarietà ed equiparati).

30 **RILASCIATI**

RAPPORTI CON BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO:

FINANZIAMENTI:

Cfr. voce 58005, sottovoci da 02 a 14 e voce 58007, sottovoci da 02 a 14 e 20.

32 **SOGGETTI RESIDENTI**

34 **ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM**

DEBITI:

Cfr. voce 58030, sottovoci da 00 a 12.

36 **SOGGETTI RESIDENTI**

38 **ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM**

Voce: **58081**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Formano oggetto di rilevazione unicamente le cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*, intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58007.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “finalità del credito” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

Per la sottovoce 58081.06 è richiesto anche il “nominativo” del soggetto *originator*.

02 FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA BANCA SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

06 FINANZIAMENTI CEDUTI DA ALTRE IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

Voce: **58084**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DI ALTRI PAESI UME

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti verso clientela realizzate nel periodo di riferimento della segnalazione, aventi come controparti le istituzioni finanziarie monetarie, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle pertinenti voci dell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell'attivo (cfr. voci 58005 e 58007).

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti) e "finalità del credito".

02 FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

04 FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

Voce: **58083**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti verso clientela realizzate nel periodo di riferimento della segnalazione, aventi come controparti cessionarie soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle pertinenti voci dell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell'attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli e degli strumenti partecipativi di capitale).

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e per "finalità del credito".

Per le sottovoci 32 e 34, nel caso di cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è altresì richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Inoltre, per le sottovoci da 32 a 38 è richiesta la distinzione per "tipo *servicer*".

Per le sottovoci 42 e 44 è richiesta la classificazione per "tipo cessione". In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore "*warehousing*" va utilizzato nelle fasi di *warehousing* delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso la stessa banca *originator* (ovvero - in tutto o in parte - verso un altro intermediario finanziario);
- il valore "auto-cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator* acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;
- il valore "auto-cartolarizzazioni grandfathered" va utilizzato in relazione alle operazioni di auto-cartolarizzazione effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell'attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati;
- il valore "altre cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali la banca *originator* non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall'attivo.

Nelle sottovoci in argomento formano oggetto di rilevazione anche i "trasferimenti" operati da una categoria di cessione all'altra (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie"). Ad esempio:

- nell’ambito della fase di “*warehousing*”, nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, l’ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come “*warehousing*” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;

- nell’ambito di una “auto-cartolarizzazione grandfathered”, nel caso in cui, successivamente all’operazione, la banca ceda i titoli ABS e tale cessione non comporti la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, tali ultimi sono segnalati come “auto-cartolarizzazioni grandfathered” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;

- nell’ambito delle “altre cartolarizzazioni”, nel caso in cui successivamente la banca *originator* ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, tali ultimi sono segnalati come “altre cartolarizzazioni” con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai “finanziamenti oggetto di cancellazione dall’attivo: operazioni di cartolarizzazione”.

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

32 SOFFERENZE

34 ALTRI

ALTRE CESSIONI:

36 SOFFERENZE

38 ALTRI

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

42 SOFFERENZE

44 ALTRI

CESSIONI FINALIZZATE ALL’ EMISSIONE DI COVERED BOND:

46 SOFFERENZE

48 ALTRI

ALTRE CESSIONI:

50 SOFFERENZE

52 **ALTRI**

Voce: **58087**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DI ALTRI PAESI UME

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti verso clientela, effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione, da istituzioni finanziarie monetarie di altri paesi UME.

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti) e "finalità del credito".

02 FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO

Vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali si realizza in capo alla banca segnalante, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell'attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli).

04 FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO

Vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali non si realizza, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati in base al prezzo di acquisto.

Voce: **58086**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti verso clientela, effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione, da soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e per “finalità del credito”.

Per le sottovoci 02 e 12, nel caso di acquisti da società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Inoltre, per le sottovoci da 02 a 10 è richiesta la distinzione per “tipo *servicer*”.

OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ATTIVO:

Nelle sottovoci da 02 a 10 vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali si realizza in capo alla banca segnalante, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell’attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli).

E’ prevista l’individuazione dell’eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dalla medesima banca, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile “tipo cessione”).

02 DA SOCIETÀ VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Per la definizione di società veicolo di operazioni di cartolarizzazione cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”.

DA ALTRI SOGGETTI:

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

06 SOFFERENZE

08 ALTRI FINANZIAMENTI

10 ALTRI

NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO:

Nelle sottovoci da 12 a 20 vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali non si realizza, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati in base al prezzo di acquisto.

12 DA SOCIETÀ VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Per la definizione di società veicolo di operazioni di cartolarizzazione cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione".

DA ALTRI SOGGETTI:

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

16 SOFFERENZE

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 ALTRI

Voce: **58088**

**CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO
S.B.F.**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni e anticipi salvo buon fine (s.b.f.)”.

Voce: **58089**

RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI

Cfr. sottovoce 58005.26.

Forma oggetto di rilevazione il valore nominale dei mutui in essere rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008, al netto dei rimborsi effettuati sino alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **58090**

RISPARMIO POSTALE

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, per “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE:

02 LIBERI

Comprende i libretti di risparmio “ordinari” e “giovani”.

04 VINCOLATI

Comprende i libretti giudiziari.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI:

Va indicato il valore di emissione.

ORDINARI:

16 CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

18 CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI

A TERMINE:

22 CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

24 CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI

28 A SCADENZA

Comprende i Buoni postali a 18 mesi.

32 INDICIZZATI

36 ALTRI

40 ALTRO RISPARMIO POSTALE

Comprende le forme di risparmio postale diverse da quelle previste nelle precedenti sottovoci.

Voce: **58095**

**FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL
BILANCIO DELLO STATO ITALIANO**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” del soggetto beneficiario.

Cfr. le voci 58005 e 58007 (escluse le sottovoci 58007.18, 19, 50 e 51).

Voce: **58100**

**TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETÀ –
QUANTITÀ**

Cfr. voci 58010, 58007.18 e 58007.50.

Per ciascun titolo va segnalata la quantità di azioni o il numero di quote di proprietà della banca segnalante.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di titoli oggetto di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58115**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE

Cfr. voci 58010, 58007.18 e 58007.50.

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58123**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI

La presente voce si riferisce a tutti i titoli di debito emessi dalla banca segnalante temporaneamente riacquistati dalla stessa.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e “portafoglio contabile”. Le variabili “Stato di controparte” e “settore di attività economica” vanno riferite alla controparte dell’operazione di riacquisto.

Va segnalato il valore nominale.

Le obbligazioni del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno rilevate sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

02 CON GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 01 e 03.

06 SENZA GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 05 e 07.

Voce: **58125**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI

Va segnalato il valore nominale.

Le obbligazioni del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno rilevate sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e “portafoglio contabile”.

02 RIMBORSI

Vanno esclusi i riacquisti di propri titoli.

06 EMISSIONI

Titoli di nuova emissione, con esclusione delle vendite di propri titoli riacquistati.

Voce: **58130**

TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

Cfr. voci 58005 sottovoci 10, 39 e 41 e 58007 sottovoci 10 e 42.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Qualora i titoli siano stati successivamente ceduti, nella variabile “depositario” occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58135**

TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

Cfr. voce 58030 sottovoci 10, 37 e 39.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

Limitatamente alle sottovoci 02 e 06 è richiesta anche la ripartizione per “Stato della controparte”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso la banca segnalante occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:

02 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

06 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:

10 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

14 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58140**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT e di riporto passivi che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT e di riporti attivi ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:

24 INDIVIDUALI

26 COLLETTIVE

28 ALTRI RAPPORTI

Voce: **58145**

**TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE
DI O.I.C.R. – QUANTITÀ**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R. depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT passivi con obbligo di rivendita e di riporti passivi e lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT attivi con obbligo di rivendita e di riporti attivi, da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA
DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:

24 INDIVIDUALI

26 COLLETTIVE

28 ALTRI RAPPORTI

Voce: **58148**

TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI NELL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo, titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati). Vi figurano, convenzionalmente, i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di prestito titoli e i certificati di deposito riacquistati.

È richiesta la classificazione per “valuta”, per “codice ISIN” e per “indicatore di quotazione IAS”.

02 NON IMPEGNATI

IMPEGNATI:

06 OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA

Sono inclusi i certificati di deposito di propria emissione riacquistati – coperti da garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – forniti a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la BCE.

10 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO

14 ALTRI

Voce: **58155**

RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

Vanno rilevati esclusivamente i rapporti per cassa, inclusi i margini in titoli.

È richiesta la classificazione per “valuta”.

ATTIVI:

02 PRONTI CONTRO TERMINE

03 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO

04 ALTRI

PASSIVI:

05 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO

06 PRONTI CONTRO TERMINE

08 ALTRI

Voce: **58160**

**TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI
IN SOCIETÀ ESTERE**

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 58007.18, 58007.19, 58007.50, 58007.51, 58010 e 58011.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN” (nel caso di strumenti non rappresentati da titoli occorre utilizzare il valore “non applicabile”), “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

- 06** PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE
- 08** PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE
- 10** FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58165**

PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETÀ ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58040.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

- 06** PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE
- 08** PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE
- 10** FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58170**

MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere "liberi" cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

12 DISPOSITIVO DI ACCESSO

Per la definizione di "supporto fisico" cfr. voce 58633 sottovoce 12.

14 BORSELLINO ELETTRONICO

Per la definizione di "borsellino elettronico" cfr. voce 58633 sottovoce 14.

16 SU NETWORK

Per la definizione di "NETWORK" cfr. voce 58633 sottovoce 16.

18 ALTRO

Per la definizione di "altro" cfr. voce 58633 sottovoce 18.

Voce: **58186**

DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

02 PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE

04 PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE

06 FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58191**

DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

- 02** PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE
- 04** PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE
- 06** FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58195**

PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO

Nella presente voce vanno segnalati i premi, i margini di variazione e i differenziali pagati e incassati nel mese di riferimento della segnalazione a fronte di contratti derivati (creditizi e finanziari) stipulati con soggetti non residenti.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

02 INCASSATI

06 PAGATI

Voce: **58200**

VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETÀ ESTERE

Movimenti relativi all'aggregato di cui alla voce 58011 per la parte relativa alle società estere.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

02 INCREMENTI

Figurano nella presente sottovoce: le costituzioni all'estero di nuove società; l'acquisizione di una nuova partecipazione (superiore o uguale al 10%); l'aumento di una partecipazione esistente (quando la percentuale finale è superiore o uguale al 10%); l'aumento di capitale di una partecipazione esistente (a parità di percentuale di partecipazione); il ripianamento di perdite.

06 DECREMENTI

Figurano nella presente sottovoce: la diminuzione di una partecipazione esistente (quando la percentuale iniziale è superiore o uguale al 10%); la dismissione di una partecipazione esistente.

Voce: **58202**

ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.), escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cessione, che continuano ad essere rilevate nell'attivo della situazione patrimoniale.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58010 e 58011.

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

È richiesta la distinzione tra cartolarizzazioni con attività di *servicing* svolta da (variabile “tipo *servicer*”): 1) banca *originator*; 2) altre banche residenti; 3) intermediari finanziari ex art. 107 TUB; 4) soggetti esteri.

È richiesta la classificazione per “tipo cessione” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”); i valori previsti per tale attributo sono i seguenti:

- “*warehousing*”;
- “auto-cartolarizzazioni”;
- “auto-cartolarizzazioni grandfathered”;
- “altre cartolarizzazioni”.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Per le operazioni per le quali la banca svolga attività di *servicing* e la società veicolo sia residente in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

CESSIONI FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DI COVERED BOND:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione a società veicolo finalizzate all’emissione di *covered bond*.

BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

30 MUTUI

32 ALTRI FINANZIAMENTI

34 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

36 ALTRE ATTIVITÀ

BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:

38 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

40 MUTUI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

46 ALTRE ATTIVITÀ

ALTRE CESSIONI:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione, diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci, che ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non devono formare oggetto di cancellazione (“*derecognition*”) dall'attivo. Sono escluse le attività oggetto di pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58204**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) in sofferenza oggetto di operazioni di cessione, che continuano ad essere rilevate nell'attivo della situazione patrimoniale.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58007.

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

È richiesta la distinzione tra cartolarizzazioni con attività di *servicing* svolta da (variabile “tipo *servicer*”): 1) banca *originator*; 2) altre banche residenti; 3) intermediari finanziari ex art. 107 TUB; 4) soggetti esteri.

È richiesta la classificazione per “tipo cessione” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”); i valori previsti per tale attributo sono i seguenti:

- “*warehousing*”;
- “auto-cartolarizzazioni”;
- “auto-cartolarizzazioni grandfathered”;
- “altre cartolarizzazioni”.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Per le operazioni per le quali la banca svolga attività di *servicing* e la società veicolo sia residente in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

- 06** MUTUI
- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

- 24** ALTRE ATTIVITÀ

- 25** SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

CESSIONI FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DI COVERED BOND:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione a società veicolo finalizzate all’emissione di *covered bond*.

BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:

- 28** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

- 30** MUTUI

32 ALTRI FINANZIAMENTI

34 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

36 ALTRE ATTIVITÀ

BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:

38 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

40 MUTUI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

46 ALTRE ATTIVITÀ

ALTRE CESSIONI:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione, diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci, che ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non devono formare oggetto di cancellazione (“*derecognition*”) dall’attivo. Sono escluse le attività oggetto di pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

- 52** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 54** MUTUI
- 56** CARTE DI CREDITO
- 58** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 60** PRESTITI PERSONALI
- 62** OPERAZIONI DI FACTORING
- 64** LEASING FINANZIARIO
- 66** ALTRI FINANZIAMENTI
- 68** TITOLI
- È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.
- 70** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).
- 72** ALTRE ATTIVITÀ
- 74** SOFFERENZE NON RIPARTITE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

Voce: **58206**

PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie” nonché la voce 58030.

Nella presente voce vanno rilevate le passività a fronte delle attività oggetto di operazioni di cessione che non hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo (cfr. voci 58202 e 58204).

Va segnalato l'importo delle passività al netto di quelle sottoscritte o eventualmente riacquistate dalla banca segnalante (es. titoli ABS).

Le variabili di classificazione richieste sono riferite al cessionario.

Sono escluse le passività connesse con operazioni di pronti contro termine passive che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

02 VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta la classificazione per “valuta” e per “nominativo” della controparte.

VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

06 PASSIVITÀ ASSOCIATE AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

10 PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ALTRE CESSIONI

Voce: **58208**

ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.), escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58010 e 58011.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell’operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “codice ISIN”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

È richiesta la classificazione per “valuta”.

Voce: **58210**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58007.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell’operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “codice ISIN”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

È richiesta la classificazione per “valuta”.

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

Voce: **58212**

ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia diverse dalla banca segnalante, per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58007, 58010 e 58011.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

- 04** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 06** MUTUI
- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI
- È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.
- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).
- 24** ALTRE ATTIVITÀ
- 26** SOFFERENZE NON RIPARTITE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.
- ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:**
- 28** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE
- È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.
- 30** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

32 MUTUI

34 CARTE DI CREDITO

36 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

38 PRESTITI PERSONALI

40 OPERAZIONI DI FACTORING

42 LEASING FINANZIARIO

44 ALTRI FINANZIAMENTI

46 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

48 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

50 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL’ATTIVO DELL’ORIGINATOR:

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall’attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

52 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62 e 68 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

54 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

56 MUTUI

58 CARTE DI CREDITO

60 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

62 PRESTITI PERSONALI

64 OPERAZIONI DI FACTORING

66 LEASING FINANZIARIO

68 ALTRI FINANZIAMENTI

70 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

72 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

74 ALTRE ATTIVITÀ

76 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

78 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

80 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

82 MUTUI

84 CARTE DI CREDITO

86 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

88 PRESTITI PERSONALI

90 OPERAZIONI DI FACTORING

92 LEASING FINANZIARIO

94 ALTRI FINANZIAMENTI

96 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

98 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

99 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58214**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM
- ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58007, 58010 e 58011.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI
CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58216**

**ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI
SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei Paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci della sottosezione I.1 ("Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: attivo").

Relativamente alle regole di cancellazione delle attività non finanziarie occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nei pertinenti principi contabili internazionali (ad es., IAS 16 relativamente ad immobili, impianti e macchinari).

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

**CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI
EX ART. 107 TUB:**

ATTIVITÀ CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

25 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

ALTRE ATTIVITÀ:

26 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

28 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

30 MUTUI

32 CARTE DI CREDITO

34 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

36 PRESTITI PERSONALI

38 OPERAZIONI DI FACTORING

40 LEASING FINANZIARIO

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

46 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

48 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CANCELLATE DALL’ATTIVO
DELL’ORIGINATOR:

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall’attivo del soggetto *originator*.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITÀ

74 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

76 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

78 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

80 MUTUI

82 CARTE DI CREDITO

84 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

86 PRESTITI PERSONALI

88 OPERAZIONI DI FACTORING

90 LEASING FINANZIARIO

92 ALTRI FINANZIAMENTI

94 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

96 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

98 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58209**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE DIVERSE DALLE CARTOLARIZZAZIONI E CANCELLATI DALL'ATTIVO – ATTIVITA' DI SERVICING

Cfr, “Avvertenze generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano i finanziamenti oggetto di operazione di cessione diverse dalle cartolarizzazioni, che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005 e 58007.

E' richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” per i soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

Voce: **58218**

ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dalla banca segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla banca segnalante che non hanno superato il test di cancellazione (“*derecognition*”) previsto dallo IAS 39.

Sono inclusi i titoli rivenienti da “auto-cartolarizzazioni”.

È richiesta la classificazione per “valuta” e per “codice ISIN”.

02 VALORE DELL’ESPOSIZIONE

Va indicato il valore dell’esposizione determinato come se l’operazione avesse dato luogo all’integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio della banca segnalante (banca *originator*). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di cancellazioni (*write-offs*). Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

06 VALORE NOMINALE

Nella presente sottovoce figurano, tra l’altro, i titoli che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l’applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione ⁽²⁾. L’importo da rilevare per i titoli in esame corrisponde al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

² Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

Voce: **58220**

PRESTITI SINDACATI

02 OPERAZIONI PER CASSA ATTIVE

Cfr. voci 58005 e 58007.

Formano oggetto di rilevazione i prestiti sindacati erogati da due o più intermediari finanziari (“*pool*”), con assunzione di rischio a carico di ciascun partecipante al “*pool*”, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Il prestatario deve essere a conoscenza dell’esistenza del “*pool*”.

Ciascun partecipante al “*pool*” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare la sola quota di rischio a proprio carico, facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prenditore finale dei fondi.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “valuta”.

06 OPERAZIONI PER CASSA PASSIVE

Cfr. voce 58030.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti che la singola banca o un “*pool*” di banche ha ricevuto da due o più intermediari finanziari. Nel secondo caso (provista in “*pool*”), ciascun partecipante al “*pool*” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare la sola quota effettivamente ricevuta.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “valuta”.

Voce: **58222**

**PRESTITI ROTATIVI A FAMIGLIE ISTITUZIONI SENZA SCOPO
DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETÀ NON
FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM**

Cfr. voce 58005, sottovoci 22, 36 e 42 e voce 58007, sottovoci 22, 38 e 44.

I prestiti rotativi sono finanziamenti che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) il debitore può utilizzare senza preavviso i fondi nei limiti di credito approvati; 2) il margine disponibile si ricostituisce in funzione dei rimborsi effettuati; 3) non c'è obbligo di rimborso periodico dei fondi.

Sono escluse le esposizioni a fronte di carte di credito.

Occorre rilevare l'importo complessivo dovuto dal debitore, inclusi gli eventuali sconfinamenti.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “valuta”.

02 SOFFERENZE

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58224**

**FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA
RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE**

Cfr. voce 58045, sottovoci 03, 05, 07 e 09.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce la differenza positiva tra il valore nominale (al netto delle cancellazioni operate dalla società incorporata a seguito di eventi estintivi del credito) delle attività cedute e il fair value di tali attività considerato ai fini dell'operazione di fusione.

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

02 SOFFERENZE

04 ALTRE ESPOSIZIONI

CLIENTELA:

08 SOFFERENZE

10 ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **58226**

ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esportazioni (vendite) e le importazioni (acquisti) di banconote in euro, effettuate con persone giuridiche residenti al di fuori dei paesi UEM.

Sono escluse le eventuali operazioni “al dettaglio” effettuate tramite ATM/POS.

L’informazione sul taglio delle banconote può essere oggetto di stima.

Va segnalato il controvalore delle banconote in euro acquistate o vendute.

È richiesta la classificazione per “Stato di controparte”.

ACQUISTI

- 02** BANCONOTE DA 5 EURO
- 04** BANCONOTE DA 10 EURO
- 06** BANCONOTE DA 20 EURO
- 08** BANCONOTE DA 50 EURO
- 10** BANCONOTE DA 100 EURO
- 12** BANCONOTE DA 200 EURO
- 14** BANCONOTE DA 500 EURO

VENDITE

- 16** BANCONOTE DA 5 EURO
- 18** BANCONOTE DA 10 EURO
- 20** BANCONOTE DA 20 EURO
- 22** BANCONOTE DA 50 EURO
- 24** BANCONOTE DA 100 EURO
- 26** BANCONOTE DA 200 EURO
- 28** BANCONOTE DA 500 EURO

Voce: **58228**

CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11

Cfr. sottovoce 58020.28.

Figurano nella presente voce i crediti di imposta connessi con la trasformazione delle attività fiscali differite di cui alla legge n. 214/11.

Voce: **58117**

TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI

Cfr. sottovoce 58045.24.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

02 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

06 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58230**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: TITOLI

Cfr. sottovoce 58080.94.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58119**

TITOLI PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN

Cfr. voce 58010.

Figurano nella presente voce i titoli segnalati nella voce 58010, ma privi di codice ISIN (ad es. quote di s.r.l.).

Non vanno segnalati i titoli in corso di codifica, nonché quelli codificati come scaduti e non liquidati.

EMESSI DA BANCHE

È richiesta la ripartizione per “valuta” e “nominativo della controparte”.

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

EMESSI DA CLIENTELA

È richiesta la ripartizione per “valuta”, per “settore di attività economica” del soggetto emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per “Stato” di residenza dell'emittente.

08 TITOLI DI DEBITO

10 TITOLI DI CAPITALE

Voce: **58063**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN E DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Figurano nella presente voce i movimenti del portafoglio titoli di proprietà segnalati nella voce 58060 privi di codice ISIN (ad es. quote di s.r.l.), nonché i movimenti relativi agli strumenti partecipativi di capitale segnalati nella voce 58011.

Non vanno segnalati i titoli in corso di codifica, nonché quelli codificati come scaduti e non liquidati.

ACQUISTI

EMESSI DA BANCHE

È richiesta la ripartizione per “valuta” e “nominativo della controparte”.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

EMESSI DA CLIENTELA

È richiesta la ripartizione per “valuta”, per “settore di attività economica” dell’emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per “Stato” di residenza dell’emittente.

- 10** TITOLI DI DEBITO
- 12** TITOLI DI CAPITALE
- 14** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

VENDITE E RIMBORSI

EMESSI DA BANCHE

È richiesta la ripartizione per “valuta” e “nominativo della controparte”.

- 18** TITOLI DI DEBITO
- 20** TITOLI DI CAPITALE
- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

EMESSI DA CLIENTELA

È richiesta la ripartizione per “valuta”, per “settore di attività economica” dell'emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per “Stato” di residenza dell'emittente.

26 TITOLI DI DEBITO

28 TITOLI DI CAPITALE

30 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Voce: **3896**

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA

Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria emanate dalla Banca Centrale Europea prevedono, fra l'altro, l'esclusione dall'aggregato soggetto a ROB dei rapporti passivi intrattenuti con le autorità bancarie centrali dei paesi aderenti all'UEM e la Banca Centrale Europea. Pertanto, i rapporti passivi intrattenuti con tali soggetti devono formare oggetto di rilevazione, convenzionalmente, nelle sottovoci relative alle "istituzioni soggette a riserva obbligatoria".

DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 00, 01, 03, 05, 12 (per la parte riferita agli assegni circolari), 13, 15, 17, 19, 21, 23, 22, 32.

02 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

04 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12 (esclusi gli assegni circolari), 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata fino a due anni).

06 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

08 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12, 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata oltre due anni).

10 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

12 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni).

14 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

16 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni).

18 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

20 ALTRI SOGGETTI

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata fino a due anni).

22 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni per i quali la banca sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce. Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore complessivo dei titoli per l'aliquota forfettaria indicata dalla BCE.

24 ALTRI SOGGETTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni non incluso nella precedente sottovoce 3896.22.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata oltre due anni).

26 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale superiore ai due anni per i quali la banca segnalante sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce.

28 ALTRI SOGGETTI

Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'intero ammontare dei titoli emessi.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 10, 37 e 39.

34 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

36 ALTRI SOGGETTI

Nella presente sottovoce va convenzionalmente incluso il debito nei confronti della Cassa di Compensazione e Garanzia nell'ambito dell'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), segnalato nella sottovoce 58030.40.

Voce: **58468**

FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM (VALORE NOMINALE)

La presente voce costituisce un dettaglio delle sottovoci 58005 da 22 a 42 e 58007 da 22 a 44.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti con durata originaria superiore a un anno erogati a famiglie e a società non finanziarie.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

Vanno segnalate anche la durata residua dell'operazione e la durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse.

Sottosezione:

4 – TASSI DI INTERESSE

Le voci di cui alla presente sottosezione sono riportate nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente sottosezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”.

Voce: **58320**

CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE ECONOMICA: FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE SULL'INTERNO

Ammontare dei finanziamenti oltre il breve termine sull'interno concessi a clientela residente.

Sono esclusi i crediti per cassa all'esportazione. Nel caso di sconto di portafoglio "pro-solvendo" la classificazione va effettuata avendo riguardo al debitore ceduto.

È richiesta la classificazione per "tipo tasso" e "destinazione economica di investimento" nonché, per le sole sottovoci 02 e 06 il "tipo contratto". Per le sottovoci 02, 06 e 10, la "provincia di controparte". Tale ultima variabile di classificazione fa riferimento alla destinazione dell'investimento; le operazioni agevolate in favore di residenti per la costituzione di società all'estero vanno segnalate utilizzando il previsto codice convenzionale.

02 CONSISTENZE

Cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escludendo le sottovoci 39 e 41).

I valori ammessi per la variabile "tipo contratto" sono i seguenti: "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato".

06 EROGAZIONI

Cfr. sottovoce 58310.06.

I valori ammessi per la variabile "tipo contratto" sono i seguenti: "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni".

10 ESTINZIONI E RIMBORSI

Valgono, specularmente, i criteri di segnalazione prescritti per la sottovoce 06, "Erogazioni".

DOMANDE RICEVUTE:

12 NUMERO

14 AMMONTARE

DOMANDE ACCOLTE:

16 NUMERO

18 **AMMONTARE**

Voce: **58322**

FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono escluse dalla presente voce i finanziamenti oggetto di rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”.

EROGAZIONI NEL PERIODO:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

08 INDICIZZATE AL TASSO BCE

10 ALTRE INDICIZZAZIONI

NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

14 INDICIZZATE AL TASSO BCE

16 ALTRE INDICIZZAZIONI

Voce: **58323**

**FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO
DELL'ABITAZIONE**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”.

CONSISTENZE:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

Voce: **58325**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SPORTELLO

Cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escluse le sottovoci 39 e 41) e 58007 (sottovoci da 22 a 52, escluse le sottovoci 42, 50 e 51).

La presente voce ha periodicità annuale.

È prevista la classificazione per “sportello”.

02 TOTALE FINANZIAMENTI

NUMERO DEI RAPPORTI:

Numero dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

06 CONTI CORRENTI

08 ALTRI

Voce: **58330**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SPORTELLO

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità annuale.

È richiesta la classificazione per “sportello”.

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58335**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA

Ai fini dell'individuazione delle operazioni da considerare nella presente voce cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escluse le sottovoci 39 e 41) e 58007 (sottovoci da 22 a 52, escluse le sottovoci 42, 50 e 51).

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la sottovoce 02 è prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”. Per le restanti sottovoci è richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di controparte”.

02 TOTALE FINANZIAMENTI

04 NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITÀ)

Numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche alle quali la banca segnalante ha erogato finanziamenti alla data di segnalazione, a prescindere dal numero dei rapporti esistenti.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico fido, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione economica vanno segnalati il settore o l'eventuale ramo di attività economica propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i contestatari del fido stesso.

NUMERO DEI RAPPORTI:

Numero dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

06 CONTI CORRENTI

08 ALTRI

Voce: **58340**

**DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E
PROVINCIA DELLO SPORTELLO**

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità semestrale.

E' prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "provincia di sportello".

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58341**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLA CONTROPARTE

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

E' prevista la classificazione per “settore di attività economica”, per “provincia di controparte” e per “classe di importo della clientela”.

Nelle sottovoci relative al numero dei clienti va segnalato il numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche intestatarie di depositi presso la banca segnalante, a prescindere dal numero di tali depositi.

Nel caso in cui un cliente sia intestatario di più depositi, la “classe di importo della clientela” si riferisce alla somma delle disponibilità presenti in ciascun deposito.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico deposito, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione per settore di attività economica e provincia di controparte, va segnalato il settore e la provincia propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del deposito stesso.

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI CLIENTI:

04 TOTALE

06 DI CUI: CONTI CORRENTI

Voce: **58342**

PCT PASSIVI VERSO CLIENTELA

Cfr. sottovoci 58030.37 e 39.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”.

Voce: **58344**

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

Cfr. voce 58035.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”.

Voce: **58350**

GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nel caso di gestione di portafogli delegate da terzi, la banca delegata deve indicare come controparte: a) la banca delegante, nel caso di delega ricevuta da banche italiane; b) il cliente, nel caso di delega ricevuta da altri soggetti.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica“ e “provincia di controparte” nel caso di soggetti residenti.

02 AMMONTARE

Cfr. sottovoce 41402.10 e 41402.42.

06 NUMERO DEI CLIENTI

Voce: **58352**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”, “vita residua” e, per le unità operanti all’estero, stato di insediamento della filiale estera.

ATTIVITÀ IN BONIS:

02 FINANZIAMENTI

Cfr. voce 58005 (relativamente ai finanziamenti in bonis).

04 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 58010 (relativamente ai titoli di debito in bonis).

ATTIVITÀ DETERIORATE:

08 FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 (relativamente ai finanziamenti deteriorati), 58007 (ad eccezione delle sottovoci 18 e 50).

10 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 58007.18 e 50 (relativamente ai titoli di debito) e 58010 (relativamente ai titoli di debito deteriorati).

Voce: **58354**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: GARANZIE E IMPEGNI

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante e “tipo garanzia”.

02 CREDITI DI FIRMA

Cfr. voce 58385.

ALTRI IMPEGNI:

IRREVOCABILI:

04 PER CASSA

Cfr. voce 58387, sottovoci da 02 a 08.

06 DI FIRMA E ALTRI IMPEGNI

Cfr. voce 58387, sottovoci da 14 a 24.

08 REVOCABILI

Cfr. voce 58388.

Voce: **58356**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: DERIVATI

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante e “tipo garanzia”.

02 DERIVATI FINANZIARI - FAIR VALUE POSITIVI

Per i derivati finanziari non rientranti in accordi di compensazione, cfr. sottovoci 58470.08/16/26/36, 58475.08/16/26/36 e 58480.08/16/26/36 (relativamente ai derivati OTC).

Per i derivati finanziari rientranti in accordi di compensazione del tipo “*single product*” e per i derivati creditizi e finanziari rientranti in accordi di compensazione del tipo “*cross products*”, cfr. sottovoce 58485.02 (relativamente ai derivati OTC).

06 DERIVATI CREDITIZI - FAIR VALUE POSITIVI

Vanno segnalati i soli derivati creditizi inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza laddove la banca sia acquirente di protezione.

Per i derivati creditizi non rientranti in accordi di compensazione, cfr. sottovoce 58470.46 (relativamente ai derivati OTC).

Per i derivati creditizi rientranti in accordi di compensazione del tipo “*single product*”, cfr. sottovoce 58485.02 (relativamente ai derivati OTC).

Voce: **58358**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va compilata unicamente dalle banche che, pur rientranti nell'ambito di applicazione della specifica richiesta informativa ⁽¹⁾, non hanno posizioni da segnalare alla data di riferimento.

Va convenzionalmente indicato il valore "1".

¹ Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Traslazione del rischio".

Voce: **58359**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti verso clientela diversi da quelli assistiti da traslazione del rischio, segnalati nella voce 58352 sottovoci 02 e 08.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, vita residua e, per le unità operanti all’estero, stato di insediamento della filiale estera.

Cfr. voci 58005 sottovoci da 22 a 42 e 58007 sottovoci da 22 a 52.

Voce: **58397**

**FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI
CONCESSI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON FINANZIARIE
RESIDENTI NELL'AREA UEM**

Cfr. voce 58005, sottovoci 24, 26, 34, 38 e 42 e voce 58007, sottovoci 24, 26, 36, 40 e 44.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “Stato di controparte”, “valuta” e, limitatamente al settore “famiglie”, “finalità del credito”.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti, qualunque sia la forma tecnica, assistiti da garanzie reali su immobili residenziali e non residenziali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per la classificazione nell'ambito delle categoria “esposizioni garantite da immobili” (metodologia standardizzata) ovvero per la qualifica di protezione del credito di tipo reale (metodologia IRB) (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un “*loan to value*” pari o inferiore al 100%.

Voce: **52151**

OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

È prevista inoltre la suddivisione delle sottovoci 02, 10, 14 e 22 per qualità creditizia.

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)⁽²⁾.

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

06 CEDENTI

10 DEBITORI CEDUTI

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 ANTICIPO

VALORE NOMINALE

18 CEDENTI

22 DEBITORI CEDUTI

² Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52190**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile “fascia scaduto”) e per settore di attività economica e per provincia di residenza della P.A. L’attributo informativo “fascia scaduto” va compilato facendo riferimento ai giorni trascorsi tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52192**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "Fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Nel caso di incassi parziali, per la compilazione dell'attributo "fascia scaduto" si rinvia alla voce 52190. Nel caso di incasso totale con azzeramento del credito, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso totale.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

**OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI
DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale (al netto degli incassi) del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti per operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto – per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dello IAS 39.

È prevista la ripartizione per Codice censito del soggetto cessionario.

04 CARTOLARIZZAZIONI

08 ALTRE CESSIONI

Voce: **58520**

MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E MOVIMENTI DEGLI ASSEGNI BANCARI INTERNI

Tra gli assegni circolari sono compresi quelli emessi da propri corrispondenti cui è stato conferito il mandato per l'emissione di tali titoli.

Per assegni bancari interni si intendono quelli tratti tra diversi stabilimenti dell'azienda dichiarante.

Gli assegni postali vidimati sono assimilati agli assegni circolari.

Limitatamente alle voci 58520.02 e 58520.12 è anche prevista la ripartizione per "settore di attività economica", "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello che emette il titolo.

MOVIMENTI ASSEGNI CIRCOLARI:

02 EMISSIONI

Importo complessivo degli assegni circolari della banca segnalante emessi dalla stessa nel corso del trimestre, nonché ammontare degli accrediti ricevuti nel corso del trimestre da propri corrispondenti a seguito della emissione di assegni circolari della banca segnalante.

06 ESTINZIONI

NUMERO ASSEGNI CIRCOLARI:

10 SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE PRECEDENTE

12 EMESSI

Numero degli assegni circolari dell'azienda dichiarante emessi dalla stessa nel corso del trimestre, nonché numero di quelli emessi da corrispondenti e relativi agli accrediti ricevuti dall'azienda dichiarante nel corso del trimestre.

16 ESTINTI

20 SITUAZIONI ALLA FINE DEL TRIMESTRE IN CORSO

MOVIMENTI ASSEGNI BANCARI INTERNI:

22 EMISSIONI

24 ESTINZIONI

Voce: **58525**

**ASSEGNI ADDEBITATI IN CONTO PER OPERAZIONI DIVERSE
DA APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE**

Per le banche il riferimento è agli assegni bancari, per le Poste spa il riferimento è agli assegni postali “ordinari”.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58530**

ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA)

Per assegni su fondi a disposizione (o di traenza) si intendono quelli che permettono al beneficiario di incassare, mediante sottoscrizione degli assegni stessi (per traenza e per quietanza), i fondi messi a disposizione da un terzo presso la banca.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “settore di attività economica” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello che emette il titolo.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58535**

**ASSEGNI, EFFETTI, ALTRI DOCUMENTI ALL'INCASSO
RISULTATI INSOLUTI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di segnalazione le operazioni non andate a buon fine per incapacità del conto di addebito o, comunque, per mancato pagamento da parte del debitore.

Sono esclusi gli storni e le operazioni non eseguite per motivi tecnici o per contestazioni da parte del debitore.

ASSEGNI:

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell’operazione”, ovvero la provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

EFFETTI E ALTRI DOCUMENTI CARTACEI:

Quota parte della voce 58570.02 e della voce 58570.12

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell’operazione”, ovvero la provincia dello sportello presso cui sono stati assunti i titoli per l’incasso.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

RIBA E RICEVUTE SIMILARI:

Quota parte della voce 58570.22 e della voce 58570.32

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso cui sono stati assunti i titoli per l’incasso.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ADDEBITI PREAUTORIZZATI:

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso cui il cliente debitore detiene il conto.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente alla propria banca di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche diverse; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno della stessa banca.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

Vanno inoltre inclusi:

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che la banca esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;
- i bonifici verso l'estero disposti da propria clientela e trasmessi a banche estere direttamente o tramite altre banche italiane;
- per Poste spa, i postagiros interni, i vaglia postali, gli Eurogiro e i Postagiros.

Vanno invece esclusi:

- gli incassi di enti pubblici, in genere a fronte di reversali, acquisiti allo sportello (per cassa o con addebito in conto corrente) dalle banche che svolgono servizi di tesoreria o di cassa per conto degli enti stessi e che vanno segnalati nella voce 58745 "Movimenti dei conti correnti con clientela ordinaria";
- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dalla banca segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo", per "modalità di avvio" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58555**

BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la definizione di “bonifico” si veda la voce 58550.

Sono inclusi i bonifici messi a disposizione dei beneficiari e i vaglia postali internazionali.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto.

La variabile “Stato di controparte” va riferita alla banca dell’ordinante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58560**

OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”

La presente voce ha periodicità trimestrale e si riferisce alle sole operazioni poste in essere nel trimestre di riferimento.

Operazioni di trasferimento fondi, effettuate in convenzione con intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione e per “classe di importo”.

IN ENTRATA:

La variabile “Stato di controparte” va riferita all’ordinante.

La provincia si riferisce a quella dello sportello presso cui il beneficiario ha prelevato l’importo trasferito.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

IN USCITA:

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito.

La provincia si riferisce a quella del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58565**

ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo”, per “modalità di avvio” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto addebitato.

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti a fronte di disposizioni di incasso impartite (alla banca segnalante o ad altra banca) dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore. Vanno inclusi sia gli addebiti preautorizzati effettuati a fronte di disposizioni di incasso conformi a standard definiti in ambito interbancario (es. Rapporti Interbancari Accentrati - R.I.A., Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D.) sia quelli eseguiti a fronte di disposizioni non standardizzate.

Vanno anche inclusi gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall’estero.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti per il pagamento di cambiali, tratte, ricevute bancarie cartacee, incassi mediante avviso (Mav), ricevute bancarie elettroniche (RiBa) e ricevute similari.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58567**

**ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO
PREAUTORIZZATE**

Accreditati eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso presentate dalla clientela, sulla base di preautorizzazioni rilasciate dai debitori.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “classe di importo”, per “modalità di avvio” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58570**

EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI ASSUNTI E SCADUTI PRESSO L’AZIENDA SEGNALANTE O INVIATI AD ALTRE AZIENDE PER L’INCASSO

Effetti, altri titoli di credito e documenti assunti (per operazioni di sconto, SBF e dopo incasso) da propria clientela che, nel periodo di rilevazione, sono scaduti presso l’azienda segnalante o sono stati da essa inviati ad altre banche, italiane o estere, per l’incasso. Sono esclusi gli effetti diretti, le disposizioni di incasso eseguite mediante addebiti preautorizzati e gli incassi mediante avviso (Mav).

Sono inclusi nella segnalazione gli effetti “a vista”.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente ha presentato i titoli per l’incasso.

CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

RIBA E RICEVUTE SIMILARI:

Ricevute bancarie elettroniche ed altre disposizioni di incasso presentate mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

22 NUMERO

32 AMMONTARE

Voce: **58575**

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)

Operazioni standardizzate di incasso mediante avviso presentate dal beneficiario alla banca segnalante e non preventivamente domiciliate presso la stessa o altra banca.

La segnalazione fa carico alla banca presso la quale il beneficiario del pagamento ha presentato gli avvisi di incasso.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato di controparte”.

02 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Le banche dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini “Freccia”; le Poste Spa gli incassi effettuati per il tramite di bollettini di conto corrente.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento. La “provincia di esecuzione dell’operazione” si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale l’operazione viene effettuata dal cliente ordinante. È prevista inoltre la ripartizione per “Stato di controparte”.

02 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

04 AMMONTARE

Voce: **58585**

POINTS OF SALES (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche di pertinenza della banca segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare l'addebito automatico del proprio conto bancario a fronte del pagamento dei beni o dei servizi acquistati e l'accredito del conto intestato all'esercente tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dalla stessa banca segnalante o dal gruppo di banche offerente il servizio.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "settore di attività economica", per "tecnologia chip", per "categoria esercizi convenzionati", "ramo di attività economica" e per "provincia di sportello". "Provincia di sportello" e "Stato di controparte" si riferiscono rispettivamente alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante. Nella distinzione per "tecnologia chip", i terminali "Microchip compliant" sono quelli compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

La classificazione per settore di attività economica fa riferimento agli esercizi commerciali presso cui sono installati i terminali.

16 CIRCUITO NAZIONALE

Numero dei POS abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

18 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati i POS non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58586**

POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche installate presso esercizi con i quali l'istituto di pagamento segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di acquirer si vede la voce 58630.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante risulta l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

02 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

06 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

10 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte di debito.

14 ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte diverse da carte di debito (ad es. carte di credito).

18 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare con più tipologie di carta di pagamento (es. carte di debito, carte di credito, carte prepagate etc.).

CONVENZIONATI CON PIÙ SOGGETTI:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante non risulta essere l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

22 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

26 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

30 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Cfr. sottovoce 58586.10.

34 ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.14.

38 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.18.

Voce: **58590**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'azienda segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni bancarie con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.).

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di sportello" riferite rispettivamente allo Stato e alla provincia in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante.

PRESSO SPORTELLI:

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

02 SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

04 MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni bancarie di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

PRESSO IMPRESE O ENTI:

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e la banca, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

12 SOLO CASH DISPENSER

14 MULTIFUNZIONE

IN LUOGO PUBBLICO:

A.T.M. posti a distanza dagli sportelli bancari, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

22 SOLO CASH DISPENSER

24 MULTIFUNZIONE

Voce: **58595**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia di sportello”. Tale ultima si riferisce alla provincia di installazione dell’apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le apparecchiature “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 CIRCUITO NAZIONALE

Numero degli ATM abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

04 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati gli ATM non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58605**

SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela per via telematica. Vanno anche inclusi i servizi interbancari di *corporate banking* e di *cash management* di cui alla voce 58615. Sono invece esclusi i servizi di *phone banking* che vanno segnalati nella voce 58610 “servizi telematici diversi da *home e corporate banking*: numero di clienti”.

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali la banca segnalante offre servizi della specie tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet.

Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, va indicato il numero di collegamenti mediante i quali il singolo cliente opera.

Nel caso di servizi interbancari di *corporate banking* o di *cash management* che prevedano la distinzione tra banca “proponente” o “attiva” (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e banca “passiva” (che prende in carico le disposizioni pervenute dalla banca “attiva” e/o invia a quest’ultima flussi informativi sullo stato dei conti), la segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali la banca opera come banca “attiva”; non vanno invece considerati i clienti per i quali la banca segnalante opera come banca “passiva”.

Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con la banca segnalante appositi contratti per l’accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell’anno.

Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: i) la rete di proprietà della banca segnalante; ii) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; iii) la Rete Nazionale Interbancaria; iv) reti non bancarie “chiuse” di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; v) Videotel.

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo dei clienti alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

TRAMITE INTERNET:

06 **CON FUNZIONI INFORMATIVE**

08 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

16 CON FUNZIONI INFORMATIVE

18 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

TRAMITE INTERNET:

20 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

26 CON FUNZIONI INFORMATIVE

28 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58610**

SERVIZI “TELEMATICI” DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali la banca segnalante offre servizi della specie.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PHONE BANKING:

Nell’ambito del phone banking vanno classificati i servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l’identificazione del cliente stesso.

PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

02 CON FUNZIONI INFORMATIVE

06 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

10 CON FUNZIONI INFORMATIVE

14 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

ALTRI:

Ad esempio, servizi telematici offerti dalla banca segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l’esercizio dell’attività lavorativa.

18 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

\

Voce: **58615**

SERVIZI INTERBANCARI DI CORPORATE BANKING E DI CASH MANAGEMENT: NUMERO DEI CLIENTI

La presente voce ha periodicità annuale.

Vanno indicati i servizi di tipo sia informativo sia dispositivo, offerti nell'ambito di iniziative interbancarie che prevedono la distinzione tra banca "proponente" o "attiva" (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e banca "passiva" (che prende in carico le disposizioni pervenute dalla banca "attiva" e/o invia a quest'ultima flussi informativi sullo stato dei conti).

La segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali la banca opera come banca "attiva" e rappresenta una quota del totale dei servizi offerti a enti e imprese indicati nella voce 58605 - sottovoci da 20 a 28 e nella voce 58610 - sottovoci 10 e 14.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

Voce: **58620**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale.

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere a fine anno rilasciate dalla banca dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate. Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate, di garanzia assegni).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

SOLO CIRCUITO NAZIONALE:

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

02 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

04 UTILIZZABILI SU ATM E POS

CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE:

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02 e 04

06 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

08 UTILIZZABILI SU ATM E POS

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “settore di attività economica”.

SU ATM DELL'AZIENDA:

NUMERO:

- 01** PRELIEVI
- 03** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 05** PRELIEVI
- 07** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

- 09** PRELIEVI
- 10** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 11** PRELIEVI
- 13** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

- 12** NUMERO
- 14** AMMONTARE

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

- 16** NUMERO

18 AMMONTARE

Voce: **58630**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" ⁽¹⁾ e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura".

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:

È prevista la ripartizione per "categoria esercenti convenzionati".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

¹ Si considera "acquirer" la banca che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di "acquiring"), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

Voce: **58633**

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

La presente voce ha periodicità annuale.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili solo per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi sui propri conti ⁽²⁾.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o disabilitate. Vanno ricompresi gli strumenti non ricaricabili e quelli multifunzionali che assolvono altre funzioni (di debito, di credito, di garanzia assegni).

Limitatamente alle voci 58633.02, 58633.12 e 58633.14 è prevista la ripartizione per "provincia controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

02 NOMINATIVI

04 ANONIMI

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

12 DISPOSITIVO DI ACCESSO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario non direttamente memorizzato sulla carta stessa.

14 BORSELLINO ELETTRONICO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

² Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

16 NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall'utente tramite codice di accesso senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio "virtual card" o "scratch card").

18 ALTRO

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 12, 14 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

Voce: **58635**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL’AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l’importo delle operazioni effettuate, in Italia e all’estero, con “moneta elettronica” emessa dall’azienda segnalante.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:

Operazioni effettuate sia in Italia che all’estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti a “distanza” attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero creditori identificazione dello strumento, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

02 NUMERO

06 AMMONTARE

SU RETE:

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all’acquisto di beni e servizi.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58640**

**MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI
GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)**

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l’attività svolta dalle banche in veste di “acquirer”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all’estero.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

È prevista la ripartizione per “categoria esercenti convenzionati”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

Operazioni di prelievo di contante effettuate presso ATM gestiti dalla banca segnalante con “strumenti di moneta elettronica” propri e/o emessi da altri soggetti.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58645**

MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Numero e ammontare degli strumenti emessi nel periodo di riferimento (distinti tra prima emissione e successive operazioni di ricarica).

E' prevista la ripartizione per “Stato di controparte.

PRIMA EMISSIONE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile effettuare pagamenti sia tramite terminali installati presso di essi sia via Internet vanno segnalati in entrambe le categorie (esercizi tradizionali ed esercizi virtuali).

E’ prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

ESERCIZI TRADIZIONALI

- 01** ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 03** NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 04** ATTIVI CON TERMINALE POS
- 05** NON ATTIVI CON TERMINALE POS
- 06** ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58660**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" - per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630 - e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata dalle banche che, pur avendo negoziato i "voucher" di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso.

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati con carte sia proprie sia emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO:

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRE OPERAZIONI:

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58665**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode". Inoltre, per le sottovoci 30, 32, 42 e 44 è prevista la ripartizione per "canale" (postale, telefonico, televisivo, altro).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI:

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SU RETE (ad es. INTERNET);

26 NUMERO

28 AMMONTARE

SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA:

30 NUMERO

32 AMMONTARE

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO ALTRI ESERCIZI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI:

34 NUMERO

36 AMMONTARE

SU RETE (ad es. INTERNET);

38 NUMERO

40 AMMONTARE

SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA:

42 NUMERO

44 AMMONTARE

PER OPERAZIONI DI ANTICIPO CONTANTI

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell'operazione”, per “Stato di controparte” e per “causale frode”.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

OPERAZIONI GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI SOGGETTI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell'operazione”, per “Stato di controparte” e per “causale frode”.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58670**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Le sottovoci da 02 a 12 vanno segnalate dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Le sottovoci 14 e 16 vanno segnalate dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Figurano nella presente voce il numero e l’ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:

PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ALTRI ESERCENTI:

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS GESTITE DALL’ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58675**

UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante effettuate con strumenti emessi dall'ente segnalante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell'operazione”, per “Stato di controparte” e per “causale frode”.

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:

SU RETE:

06 NUMERO

10 AMMONTARE

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI:

Vanno incluse anche le frodi con pagamenti eseguiti a “distanza” (es. via telefono o posta).

14 NUMERO

18 AMMONTARE

SU ATM:

20 NUMERO

22 AMMONTARE

Voce: **58680**

NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

La presente voce ha periodicità semestrale; va segnalata dalle sole banche che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve formare oggetto di rilevazione da parte delle banche che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti (ad esempio, nel caso di operazioni riferite a CartaSi, essendo quest'ultima emessa da Servizi Interbancari, le banche non sono tenute a rilevare la presente voce).

Numero di carte di credito in circolazione emesse dalla banca segnalante sia direttamente che per il tramite di altri soggetti. È prevista la ripartizione per “tipo carta”.

02 CO-BRANDED

Numero delle carte di credito emesse dalla banca segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **58685**

**NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE:
RIPARTIZIONE PER FUNZIONI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per “tipo carta” e per “tecnologia chip”. Per quest'ultima, le carte di credito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di credito assolvono ad altre funzioni (di debito, prepagate, di garanzia assegni).

Voce: **58695**

NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero delle posizioni sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

È prevista la ripartizione per "tipo carta".

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari ecc..

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **58700**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce (escluse le sottovoci 58700.06 e 58700.08) si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

E' prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA:

Anticipi concessi dalla banca segnalante a favore dei titolari di carte emesse dalla banca stessa. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

La presente sottovoce va segnalata da ogni banca che effettui anticipi di contante ai portatori di carte emesse da altri soggetti (residenti e non residenti), indipendentemente dal suo coinvolgimento (distributrice, "acquirer") verso tali carte di credito.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE:

Anticipi a favore di possessori di carte di credito emesse dalla banca segnalante effettuati da altri soggetti. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58705**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figurano nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni presso esercizi commerciali effettuate, sia in Italia sia all'estero, dai titolari delle carte di credito emesse dalla banca segnalante.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "tipo carta".

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti "a distanza" attraverso la comunicazione (per posta, telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SU RETE:

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58715**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI
CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE:
RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni con carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.

RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:

Le informazioni vanno ripartite per “categoria commerciale dell'esercizio convenzionato”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

Le informazioni vanno ripartite per “provincia di esecuzione delle operazioni”.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58720**

NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figura nella presente voce il numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante sia direttamente sia per il tramite di altri soggetti, che alla data del 30 giugno ovvero al 31 dicembre risultino in circolazione.

È prevista la distinzione per “tipo carta” e per “provincia di controparte”. Tale ultima è riferita alla provincia di residenza del titolare della carta.

La segnalazione relativa al primo semestre sarà riferita al periodo 1 gennaio – 30 giugno.

La segnalazione relativa al secondo semestre deve tener conto del semestre precedente; sarà quindi riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

ATTIVE

Carte utilizzate almeno una volta nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

Per le carte attive viene richiesta anche l'indicazione della tecnologia utilizzata (EMV compliant, non EMV compliant)

- 01** SU RETE
- 03** ALTRO
- 06** NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

BLOCCATE

Numero delle carte di credito bloccate a qualsiasi titolo. Per tale sottovoce è richiesto di specificare la causale distinguendo tra blocco di sicurezza (a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti), blocco per insolvenza e blocco tecnico (blocchi diversi dai precedenti o natura del blocco non determinabile).

- 12** BLOCCO DI SICUREZZA
- 14** BLOCCO DI INSOLVENZA

16 BLOCCO TECNICO

Voce: **58725**

NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Numero degli esercizi, alla data di riferimento della segnalazione, con i quali l'ente segnalante ha in essere una convenzione per l'accettazione di pagamenti con carte di credito, distinto per categoria commerciale e provincia della sede legale dell'esercizio stesso.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un'operazione nel periodo di riferimento.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

16 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

18 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

20 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

22 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali pos installati o meno dall'ente segnalante.

24 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI
CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet).

26 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI
CONVEZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

28 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS, installati o meno dall'ente segnalante.

30 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI
CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet)

32 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI
CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

34 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **58730**

VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno rilevati i versamenti di contante sui conti della propria clientela, esclusi i versamenti tramite ATM, che vanno segnalati nella voce 58735.

Sono oggetto di rilevazione anche le operazioni:

- “miste”, ossia relative al versamento contestuale di contante e titoli di credito;
- effettuate tramite Cassa Continua;
- di vendita di banconote estere con accredito sui conti in euro.

Va segnalato solo l’importo dei versamenti in discorso.

È prevista la distinzione per “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 SU CONTO CORRENTE

04 SU DEPOSITO A RISPARMIO

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "Stato di controparte", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

Voce: **58740**

APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA CLIENTELA PRESSO LO SPORTELLO

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Va segnalato l'ammontare di tutte le operazioni di approvvigionamento di contante effettuate dalla propria clientela presso lo sportello dell'azienda segnalante o altri sportelli del gruppo, ad esclusione di quelle eseguite tramite ATM rilevate nella voce 58625 – sottovoci 01, 05, 09 e 11.

È prevista la distinzione per “Stato di controparte”, settore di attività economica” e “provincia di esecuzione dell'operazione”. Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

DA CONTO CORRENTE (ESCLUSO ATM):

In questa voce vanno segnalati anche i resti eventualmente richiesti dalla clientela in occasione di versamento di titoli di credito nonché di acquisti di banconote estere se regolati con addebito in conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA DEPOSITO A RISPARMIO:

Movimenti dare dei depositi a risparmio (liberi, vincolati, nominativi e al portatore).

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58745**

MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA

La presente voce ha periodicità annuale.

La voce riguarda i movimenti dare e avere rilevati dalle aziende in base alle proprie evidenze contabili interne, relative a tutte le operazioni in conto corrente, qualunque sia il segno del saldo contabile a fine mese. Vanno esclusi i movimenti collegati a rettifiche valuta, storni e saldi.

Tra le operazioni “book entry” (per la definizione si veda BCE - Blue Book on Payment and Securities Settlement in the EU-luglio 2007), vanno segnalate le operazioni originate dall’azienda segnalante senza un ordine separato o l’ausilio di uno specifico strumento di pagamento a disposizione del proprio correntista ed eseguite tramite semplice “scritturazione” contabile tra i movimenti del conto corrente.

Tra le “disposizioni in addebito” e “in accredito”, vanno segnalate tutte le altre operazioni di conto corrente, inclusi i prelievi o i versamenti di contante e quelle relative al regolamento di operazioni finanziarie o in cambi.

MOVIMENTI DARE:

DISPOSIZIONI IN ADDEBITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di addebito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da pagamenti o da altre operazioni finanziarie), con esclusione di quelle segnalate nella successiva sottovoce “book entry in addebito”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

“BOOK ENTRY” IN ADDEBITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di addebito del conto corrente (“debit entry”):

- per capitalizzazione interessi e altre competenze dovuti dalla clientela;
- per commissioni sui servizi bancari addebitate alla clientela;
- per il pagamento di tasse e altri oneri fiscali connessi agli investimenti finanziari, se separatamente addebitato sul conto del cliente e senza un ordine separato dello stesso all’azienda segnalante;
- per rimborso di prestiti da parte della clientela.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

MOVIMENTI AVERE:

DISPOSIZIONI IN ACCREDITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di accredito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da incassi o da altre operazioni finanziarie) con esclusione di quelle segnalate nella sottovoce successiva “book entry” in accredito.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

BOOK ENTRY” IN ACCREDITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di accredito del conto corrente (credit entry):

- per capitalizzazione interessi bancari a favore della clientela, al netto della ritenuta fiscale, i recuperi di spesa tenuta conto e spese similari portati dall’azienda in riduzione dell’accredito interessi;
- per pagamento di dividendi a favore del correntista beneficiario;
- per somme riconosciute a fronte di prestiti concessi al cliente.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.34 e 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO

02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58570 e 58575.

Voce: **58760**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l’utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alla voce 58625 – sottovoci 01, 05, 09 e 11.

04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall’azienda segnalante (c.d. *merchant fees*) in qualità di soggetto “acquirer” (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04.

08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all’emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Voce: **58770**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall'azienda segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

È prevista la distinzione per "categoria esercizio convenzionato".

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. *merchant fee*) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

Voce: **58775**

COMMISSIONI INTERBANCARIE

ATTIVE:

- 02** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 04** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 06** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 08** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

PASSIVE:

- 10** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 12** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 14** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 16** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti correnti (sia creditori sia debitori) della propria clientela (es. canoni, spese forfetarie, spese di liquidazione, spese per il rilascio di libretti di assegni, spese di registrazione dei movimenti non coperti dal canone periodico).

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti correnti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58781**

CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per operatività di “*Correspondent banking*” si intende un accordo mediante il quale una banca (la “*customer bank*” oppure la banca ordinante) mette a disposizione di un’altra banca (la “*service provider bank*” oppure la banca beneficiaria) le somme di denaro per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento, provenienti dalla clientela, che non sono immediatamente regolate nei sistemi di pagamento ⁽³⁾.

A tal fine, il conto in essere presso la “*customer bank*” intestato alla “*service provider bank*” si definisce “Conto Loro”; il conto presso la “*service provider bank*” intestato alla “*customer bank*” si definisce “Conto Nostro” ⁽⁴⁾.

Formano oggetto di rilevazione il numero dei “Conti Loro” e dei “Conti Nostro” detenuti dalla “*customer bank*” (o dalla banca ordinante) e dalla “*service provider bank*” (o dalla banca beneficiaria).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un “Conto Nostro” che un “Conto Loro”, nella presente voce vanno rilevati i conti “Loro”/“Nostro” in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto (“Conto Nostro” o “Conto Loro” ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente per i pagamenti inviati e ricevuti, nella presente voce tale conto va, convenzionalmente, segnalato sia nella sottovoce 02 (“Conti Loro”) sia nella sottovoce 04 (“Conti Nostro”).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

³ Tali accordi vengono normalmente utilizzati dalle “*customer banks*” o dalle banche ordinanti per gestire ordini della clientela per transazioni *cross-border* in valuta estera. In taluni casi il Correspondent banking consente la partecipazione indiretta della “*customer bank*” ai sistemi di pagamento.

⁴ A fronte di una medesima operazione la banca può assumere contemporaneamente la veste di “*customer bank*” (banca ordinante) e di “*service provider bank*” (banca beneficiaria).

Voce: **58782**

CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Formano oggetto di rilevazione le somme accreditate nei “Conti loro” (a fronte di pagamenti inviati) e quelle addebitate nei “Conti nostro” (a fronte di pagamenti ricevuti), nel periodo di riferimento della segnalazione ⁽⁵⁾, per l’esecuzione di disposizioni di pagamento provenienti dalla clientela.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un “Conto Nostro” che un “Conto Loro” nella sottovoce 02 vanno segnalati i pagamenti inviati per conto della propria clientela, rilevati in contabilità come accrediti (movimenti avere) dei “Conti Loro”; viceversa nella sottovoce 04 vanno segnalati i pagamenti ricevuti per conto della clientela della banca corrispondente, rilevati in contabilità come addebiti (movimenti dare) dei “Conti Nostro”.

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto (“Conto Nostro” o “Conto Loro” ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente, ai fini della rilevazione delle sottovoci 02 “Conti Loro” e 04 “Conti Nostro” si applicano i medesimi criteri previsti nel caso precedente con due conti, anche se i movimenti dare e avere si riferiscono al conto unico.

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

⁵ Esempio 1. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 100 euro ad un cliente della banca Y e che l’operazione rientri nella definizione di Correspondent Banking.

La Banca X segnalerà: Voce: “Correspondent Banking – conti loro (banca Y) – importi” =100 euro.

La Banca Y segnalerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi”=100 euro.

Esempio 2. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 500 euro ad un cliente della banca Y e che, per eseguire l’operazione, le due debbano appoggiarsi ad una terza banca Z.

La Banca X segnalerà: Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Z) - importi =500 euro. La

Banca Z segnalerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi” =500 euro e

Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Y)- importi =500 euro. La banca Y segnalerà:

Voce “Correspondent Banking” – conti nostro (banca Z)- importi =500 euro.

Voce: **58783**

CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Nella presente voce vanno rilevati i movimenti relativi a tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione.

Si applicano i medesimi criteri segnaletici previsti per la voce 58782.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

Voce: **58784**

CORRESPONDENT BANKING: SALDI MEDI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Forma oggetto di segnalazione la media aritmetica dei saldi giornalieri dei “Conti Loro” e/o “Conti Nostro” registrati nel periodo di riferimento della segnalazione (cfr. voce 58782).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

Voce: **52222**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI
CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITÀ DI
TRATTAMENTO**

Numero ed importo delle operazioni di cui alla voce 58660 distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **52232**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Numero e importo delle operazioni di cui alla voce 58705 distinte per modalità di trattamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO “ON LINE”:

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRE:

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **52240**

**CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE:
ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA**

Numero e importo delle operazioni con carte di credito di cui alla voce 58720.01 distinte a seconda dell'adesione o meno a sistemi di sicurezza.

CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

I sistemi di sicurezza delle transazioni online (e-commerce) da considerare - ai fini della compilazione delle presenti sottovoci - sono i protocolli che prevedono l'autenticazione certificata e centralizzata degli utenti sul web (es. Verified by Visa - VbV, Secure Code Mastercard - SCM).

02 NUMERO

04 IMPORTO

CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **52242**

**CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA:
RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Numero e importo delle operazioni rivenienti dall'utilizzo di carte di credito soggette a revoca di utilizzo per insolvenza nel trimestre di riferimento, distinte per soggetto al quale riferire il relativo rischio e per provincia di residenza del titolare della carta.

Ai fini dell'individuazione degli intermediari tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

CON RISCHIO A CARICO DI TERZI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **58672**

ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING

02 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

04 ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

06 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

08 ONERI ACCESSORI

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING

10 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

12 ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

14 PERDITE SULLE TRANSAZIONI

16 ONERI ACCESSORI

Voce: **58742**

ALTRI ONERI

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dalla banca segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING:

02 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

04 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

RAMO ACQUIRING:

06 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

08 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING:

10 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

12 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

RAMO ACQUIRING:

14 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

16 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Voce: **47044**

**RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI
FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO**

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Voce: **58767**

COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO

02 PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

04 ALTRO

Voce: **58778**

COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER

02 ATTIVE

04 PASSIVE

Voce: **58642**

ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

PER UTILIZZO INTEGRALE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero delle operazioni di pagamento che hanno determinato l'esaurimento delle disponibilità di moneta elettronica e di quelle relative al rimborso di posizioni estinte per scadenza del periodo contrattuale nel periodo di riferimento della segnalazione.

02 NUMERO

OPERAZIONI DI RIMBORSO

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'importo di operazioni di pagamento che hanno determinato un rimborso parziale delle disponibilità di moneta elettronica nel periodo di riferimento della segnalazione.

08 NUMERO

10 IMPORTO

Voce: **40989**

INVESTIMENTI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Va segnalato il costo complessivo relativo ai contratti stipulati nell'esercizio di riferimento per l'acquisto di software, hardware, impianti tecnologici e apparecchiature ausiliarie EAD. Per gli investimenti in leasing va indicato il costo originario dei beni acquisiti.

02 **HARDWARE**

06 **SOFTWARE**

10 **IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARECCHIATURE AUSILIARIE**

Voce: **40979**

**RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE A
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI**

02 CANCELLAZIONI

Cfr. sottovoce 40886.02.

06 ALTRE

Cfr. sottovoce 40886.04.

Sezione:

IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

